

## **Lo statuto giuridico delle valute virtuali: le discipline e i controlli Tra oro digitale ed irrocervo indomito**

di Fabio Di Vizio<sup>1\*</sup>

**Sommario:** 1. — Premesse [2]. 2. — Definizioni e caratteristiche della *virtual currency* secondo le autorità pubbliche [3]. 3. — Le nozioni di base sul funzionamento dei servizi di valuta virtuale [7]. 4. — La natura giuridica delle valute virtuali [10]. 4.1. — Valuta e funzione monetaria [10]. 4.2. — Moneta elettronica o moneta complementare [12]. 4.3. — Bene giuridico e *new property* [13]. — 4.4. — Documento informatico [14]. 4.5. — Mezzo di pagamento [14]. 4.6. — Strumento finanziario [14]. 5. — Le discipline [18]. 5.1. — La normativa antiriciclaggio e sul monitoraggio fiscale [18]. 5.2. — La normativa di contrasto dell'abusivismo [22]. 5.3. — La normativa fiscale [24]. 6. — Conclusioni: disciplinare o non disciplinare? [28]

**Bibliografia essenziale** [29]

**Abstract:** *La democratizzazione e l'inclusione finanziaria così come gli ulteriori vantaggi economici che accompagnano lo sviluppo delle valute virtuali non consentono di tacerne i rischi, destinati ad accrescersi con l'acquisizione della portata sistemica del settore e della sua interazione con l'economia "reale". Lo studio esamina gli sforzi operati dalla riflessione giuridica per offrire conveniente inquadramento dogmatico ad uno strumento che nasce fuori della regolazione pubblica e che probabilmente riferisce non poco del suo valore a questa condizione di anomia. Un valore attivo, per convenzione privata condivisa, cui non corrisponde alcuna passività statutale. Ne offre interessante testimonianza l'esperienza italiana: non moneta, non valuta legale, non mezzo di pagamento legale, ancora non bene giuridico né merce, ma forse già prodotto finanziario atipico e divisa virtuale rilevante ai fini del monitoraggio fiscale e della normativa antiriciclaggio. Con conseguenti riflessi e dubbi sulle discipline applicabili e sulla opportunità di dettare regole sovranazionali in un processo innovativo in espansione.*

---

<sup>1\*</sup> L'Autore è Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Convegno annuale "BITGENERATION Criptovalute tra tecnologia, legalità e libertà", Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti e Fondazione Corriere della Sera, Milano, 15 marzo 2018

## 1. Premesse

Il settore delle valute virtuali continua a connotarsi per una disciplina pubblica disorganica, carente e di difficoltosa enucleazione. E non è un caso.

La nascita delle criptovalute, infatti, si pone in relazione con l'affermarsi di un'ideologia insofferente verso la regolazione pubblica — propria degli ideatori della *blockchain* — in dichiarata antitesi con le pretese di pervasività del controllo statale sul sistema economico. Il movimento della "*Cryptoanarchy*" dei primi anni Novanta mirava a conseguire, attraverso la crittografia e l'anonimato, la piena libertà di navigazione in *internet* al riparo da forme di interferenza statale e comunque di controllo in seno ad autorità centralizzate<sup>2</sup>. Come osservato, «*si stimava che le procedure di validazione pubblica peer to peer fossero dotate di potenzialità tali di democratizzazione dei mercati, da poter perfino destabilizzare il monopolio statale del sistema economico*»<sup>3</sup>. Il sistema della criptovalute dunque, «*non solo fa venir meno la necessità dell'intermediazione di soggetti terzi nelle transazioni tra privati, ma, vieppiù, minimizza l'ingerenza dello Stato sul mercato della moneta e, in generale, nella gestione dei sistemi digitali di pagamento*». La disintermediazione garantita dalla *blockchain* nella raccolta del capitale di rischio si profila quale forma di democratizzazione finanziaria basata sul potere delle rete, con abbattimento dei costi di transazione, implementazione della rapidità degli scambi, preclusione della confisca da parte di autorità centrali pubbliche; queste ultime, così come non emettono e non garantiscono le valute virtuali, neppure le governano.

La difficoltà di enucleare una disciplina della materia, inoltre, trae origine anche dalla obiettiva problematicità con cui il giurista può ricondurre le valute virtuali entro le categorie dell'analisi sinora conosciute. Un fenomeno complesso, con risorse di sostanza informatica ma di poliedrica (anche se dubbia) natura (contante virtuale, moneta complementare, titoli finanziari, beni immateriali, documento informatico), provviste di diversificate funzioni (mezzo di pagamento di scambio, unità di conto, riserva di valore). Non essendo univoco l'inquadramento in una delle categorie già presenti all'esperienza del legislatore e dell'interprete resta arduo individuare la singola disciplina pubblicistica (in tema di antiriciclaggio, normativa tributaria e di monitoraggio fiscale, contrasto dell'abusivismo nella intermediazione creditizia e finanziaria, nella tutela del contraente e del consumatore) che governa l'attività degli utilizzatori (*users*) e dei professionisti che operano sul mercato delle valute virtuali, nonché le loro relazioni. Questo anche quando vengano in rilievo aree di diretta interferenza con le monete correnti e con l'economia reale.

Sullo sfondo delle aspirazioni di regolamentazione del fenomeno, poi, le analisi sui rischi (legali ed economici) da esso ingenerati ma anche sui vantaggi che da esso possono provenire e che lo sorreggono.

L'approccio delle autorità pubbliche, delle istituzioni governative, politiche e giudiziarie, nazionali ed internazionali, si rivela composito e variegato, oscillando tra slanci connotati dal desiderio di contenere i pericoli e la volontà di non pregiudicare lo sviluppo delle potenzialità del sistema.

---

<sup>2</sup> L'importanza della tecnologica *blockchain* non si esaurisce nelle piattaforme delle criptomoneta. Importanti applicazioni informatiche potrebbero profilarsi entro breve tempo nel settore della sicurezza dell'identità *online*, garantendo un maggior controllo da parte degli utenti su dati e informazioni personali. Si è evocata l'idea di una rivoluzione copernicana nella quale da un modello con credenziali e informazioni sensibili controllate e gestite da grandi organizzazioni (fornitori di servizi telefonici o email, banche, governi e autorità centrali) si passa a un modello nel quale i dati sono conservati in grandi registri pubblici controllati e distribuiti tra una rete di utenti, senza un organo di controllo centrale che possiede i dati.

<sup>3</sup> L. D'AGOSTINO, *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 90/2017*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 1/2018, p.6.

## 2. Definizioni e caratteristiche della *virtual currency* secondo le autorità pubbliche

Secondo l'avvertenza diffusa dalla **Banca d'Italia** il 30 gennaio 2015, le "valute virtuali" sono «*rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente*»<sup>4</sup>.

La definizione, riprendendo quelle coeve della **Banca Centrale Europea**<sup>5</sup>, viene accompagnata da una serie di specificazioni (per lo più per sottrazione ed in negativo) che dovrebbero segnare i confini con quanto già noto e richiamare l'attenzione degli utilizzatori sulle caratteristiche, specie quelle problematiche, dell'innovativo valore digitale. Come precisa l'Autorità di vigilanza italiana, infatti, «*create da soggetti privati che operano sul web, le valute virtuali non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte prepagate e altri strumenti di moneta elettronica, ecc.). Le valute virtuali differiscono dalle piattaforme elettroniche finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di baratto. Esse non rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale (euro, dollaro, ecc.); non sono emesse o garantite da una banca centrale o da un'autorità pubblica e generalmente non sono regolamentate. Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle. Inizialmente utilizzate all'interno di specifiche comunità virtuali (ad es. videogiochi online e social network), le valute virtuali sono oggi utilizzate anche per fare acquisti, non solo online ma anche presso alcuni esercenti commerciali. Ve ne sono vari tipi: valute virtuali spendibili solo entro la comunità virtuale che le accetta (c.d. valute virtuali non convertibili); valute virtuali che si possono acquistare con moneta tradizionale (ad esempio utilizzando la propria carta di credito o di debito), ma che non è possibile riconvertire in moneta tradizionale (c.d. valute virtuali a convertibilità limitata); valute virtuali che si possono acquistare e rivendere in cambio di moneta tradizionale (c.d. valute virtuali pienamente convertibili). Il prezzo delle valute virtuali - più precisamente il tasso a cui possono essere convertite in valute aventi corso legale (ad esempio euro) - può variare sensibilmente anche in poco tempo. Esse quindi hanno un'elevata volatilità che può rendere molto rischioso detenere somme denominate in valuta virtuale, qualora si intenda conservarle per un certo periodo di tempo e riconvertirle in moneta legale (ad esempio euro)*».

Si tratta di impostazione allineata a quella della **Autorità bancaria europea** (*European Banking Authority* o **EBA**)<sup>6</sup> che ha rimarcato i rischi delle criptovalute, specie

---

<sup>4</sup> Analoga avvertenza sui rischi connessi all'utilizzo di valute virtuali è stata emessa dall'Autorità di Vigilanza francese (cfr. [https://www.banque-france.fr/uploads/tx\\_bdfgrandesdates/Focus-10-stabilitefinanciere.pdf](https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/Focus-10-stabilitefinanciere.pdf)).

<sup>5</sup> BCE, *Virtual currency schemes - a further analysis*, febbraio, 2015 reperibile al link <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf>, nel quale viene precisato che le definizioni delle valute virtuali (nel wording VCS, *virtual currencies*) dipendono dal contesto; cfr. anche il precedente documento pubblicato dalla medesima Autorità, BCE, *Virtual Currency Schemes*, ottobre 2012.

<sup>6</sup> A luglio 2014, l'EBA ha pubblicato un parere sulle valute virtuali (<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf>), al fine di favorire un processo di convergenza regolamentare a livello europeo. In particolare, l'EBA ha individuato numerosi profili di rischio derivanti dall'utilizzo o dalla detenzione delle valute virtuali. Essi sono rilevanti per gli utilizzatori (consumatori, investitori e *merchant*), per i partecipanti al mercato - piattaforme di scambio e depositari dei portafogli virtuali (*wallet providers*) - per gli intermediari e le autorità di regolamentazione, oltre che per l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti. Alcuni di tali rischi si sono già concretizzati in gravi perdite o furti di valute virtuali per la clientela, nel fallimento di piattaforme di scambio o in attività di riciclaggio e altre condotte criminali. Secondo l'EBA i rischi individuati superano i possibili benefici che le valute virtuali potrebbero fornire ai loro utilizzatori, anche considerando i vantaggi in termini di costi e tempi di transazione e di inclusione finanziaria. Auspicando un intervento delle istituzioni europee, l'EBA ha evidenziato la necessità di definire, nel lungo periodo, un quadro normativo armonizzato, che riservi l'operatività in valute virtuali a soggetti autorizzati e definisca, tra l'altro, requisiti in materia di capitale e *governance* dei partecipanti al mercato e segregazione dei conti della clientela. Nel breve termine, ha ravvisato l'urgenza di mitigare i rischi derivanti dall'interazione tra gli schemi di valute virtuali e i servizi finanziari regolamentati ed ha, pertanto, invitato le Autorità nazionali di vigilanza a scoraggiare gli intermediari dall'acquistare, detenere o vendere valute virtuali.

se utilizzate come strumenti di investimento<sup>7</sup>. Sulla base di un'accurata analisi costi/benefici, infatti, l'EBA ha ritenuto che i rischi derivanti dall'uso delle valute virtuali superino, al momento, i vantaggi che gli utilizzatori possono ricavarne e ha sollecitato le Istituzioni europee a promuovere una risposta regolamentare, secondo un duplice approccio, di lungo e di breve periodo<sup>8</sup>.

La Banca d'Italia, per ciò, ha scoraggiato le banche e gli altri intermediari dall'acquistare, detenere e vendere valute virtuali<sup>9</sup>, invitando i soggetti vigilati a valutare con attenzione i rischi indicati dall'EBA e a considerare che: - in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari; - le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valute virtuali possono integrare, nell'ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l'esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l'attività bancaria e l'attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento). La Banca d'Italia ha richiesto ai propri vigilati di avvertire di tale orientamento i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle valute virtuali, prima di intraprendere operazioni della specie con essi. Resta inteso che, nei confronti di tali soggetti, potranno continuare a essere prestati i servizi finanziari autorizzati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e delle indicazioni fornite dalla UIF.

In data 30 gennaio 2015 l'**Unità di Informazione Finanziaria** per l'Italia ha emanato una comunicazione<sup>10</sup> nella quale, rilevando che l'utilizzo delle valute virtuali

---

<sup>7</sup> R. BOCCHINI (*Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, II, fasc. 1, 1 febbraio 2017, 27) offre un quadro esaustivo dei rischi connessi all'uso della valuta virtuale. Dai rischi legati alla eccessiva volatilità, a quelli della bolla speculativa e dello sviamento della concorrenza, sino alla assenza di una tutela legale per carenze di informazioni e di presidi di trasparenza (sul funzionamento, sui costi, sul valore e sui rischi), all'assenza di tutele legali e contrattuali rispetto a transazioni irreversibili e non reclamabili, rette dal principio della accettazione su base solo volontaria, contrastante con la programmazione del loro utilizzo, all'assenza di una disciplina di settore. Non manca un'analisi dei rischi connessi alla mancanza dei controlli e di garanzia, in caso di perdite permanenti per malfunzionamento e/o attacchi informatici oltre che per i rischi collegati all'anonimato dei pagamenti, pur tracciabili, con utilizzo per finalità criminali e illeciti, per riciclaggio, per evasione ed elusione della normativa fiscale. GASPARRI (*Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, *Dir. Inf.*, 2015, 415) rileva poi i rischi operativi e di sicurezza cui sono esposte le piattaforme di scambio, i rischi di controparte, di mercato, di liquidità e di esecuzione, il pericolo di un pregiudizio per l'integrità e la stabilità del sistema finanziario, probabilmente non ancora attuale tenendo conto del controvalore della moneta virtuale, ma in chiara fase di espansione. Se al tempo della riflessione dell'Autore questo valore veniva quantificato in meno di 4 miliardi di dollari, già D'AGOSTINO (*Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio* (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 90/2017, in *Rivista di Diritto Bancario*, 1/2018, p. 1) rammenta che secondo le statistiche di più recente diffusione aggiornata al maggio 2017 il mercato delle criptovalute ha toccato una capitalizzazione globale di 91 miliardi di dollari, dopo mesi di costante crescita. I dati sono stati elaborati dalla piattaforma coinmarketcap.com, la più accreditata del settore». Attorno all'inizio del 2018 il volume globale di capitalizzazione del mercato ha superato i 150 miliardi di dollari, con una movimentazione giornaliera di criptomoneta di oltre 3,5 miliardi. Per un'analisi dei rischi, dalla volatilità dei prezzi al riciclaggio cfr. anche: N. PASSARELLI, *Bitcoin e antiriciclaggio*, in *www.sicurezzanazionale.gov*, 15 novembre 2016; L. LA ROCCA, *La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento*, *Focus sulle valute virtuali*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1/2015, p. 206, p. 210 con particolare riferimento all'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati dal GAFI in seno al *FATF Report, Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, June 2014*, disponibile all'indirizzo <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>; M. MANCINI, *Valute Virtuali e Bitcoin*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1/2015, p. 117 per la ritenuta inapplicabilità delle regole di trasparenza a tutela degli utenti (introdotte nei singoli contesti nazionali in recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, l'interpretazione corrente limitandone la portata ai soli pagamenti denominati in moneta legale), sulla natura di soggetti non regolamentati e non vigilati degli operatori dell'ecosistema (non tenuti a rispettare requisiti patrimoniali o obblighi finalizzati ad assicurare la *business continuity*), sui rischi operativi (per l'alta dipendenza delle valute virtuali dalla tecnologia informatica e dal buon funzionamento della rete).

<sup>8</sup> M. MANCINI, *op. cit.*, p. 133.

<sup>9</sup> Cfr. Comunicazione sulle valute virtuali del 30/1/2015 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 1/2015.

<sup>10</sup> Unità di Informazione Finanziaria (UIF), *Utilizzo anomalo di valute virtuali*, reperibile in [http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione\\_UIF\\_su\\_VV.pdf](http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf). In Francia nella relazione annuale inerente all'attività svolta nel 2011, la FIU francese ha rilevato la diffusione delle valute virtuali e, in particolare di *Bitcoin*, come strumento non regolato, distinto dalla moneta elettronica, che agevola l'opacità. Nel successivo rapporto relativo all'anno 2013, la FIU francese ha richiamato l'attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio sui flussi

può esporre a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, specie in caso di maggiore integrazione con l'economia reale, si affermava che «*i prestatori di attività funzionali all'utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi tenuti all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette*». Nondimeno, i destinatari del d.lgs. n. 231/2007 venivano richiamati alla massima collaborazione, impartendo loro una serie di istruzioni, in virtù delle quali devono, fra l'altro, aver cura di individuare le operatività connesse con valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto, valutare con specifica attenzione le operazioni di prelievo e/o versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento connesse con operazioni di acquisto e/o vendita di valute virtuali realizzate in un arco temporale circoscritto e per importi complessivi rilevanti e segnalare all'UIF le relative operazioni sospette con la massima tempestività<sup>11</sup>.

Nel 2015 l'**EBA**<sup>12</sup> è tornata sul tema ed ha precisato di non considerare la valuta virtuale un'autentica forma di moneta.

Nello stesso anno, però, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**, con la sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14 in relazione alle operazioni di cambio tra *bitcoins* e valuta a corso legale o di utilizzo dei *bitcoins* quale mezzo di pagamento<sup>13</sup>, ne ha stabilito la natura di servizi ricadenti sotto l'esenzione IVA. La sentenza giustifica l'esenzione considerando il *bitcoin* quale «*mezzo di pagamento contrattuale*» (punto 42 della sentenza), senza finalità diversa da quest'ultimo strumento (punto 52). Ciò posto, in virtù del principio di neutralità e degli obiettivi perseguiti dalle esenzioni della direttiva IVA, i giudici eurounitari ritengono che disconoscere l'esenzione priverebbe la norma del suo effetto di «*ovviare alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell'importo dell'IVA detraibile*» (punto 36).

Nel 2016 l'**Agenzia delle Entrate**, con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E (in risposta all'interpello di un operatore intermediario in criptovalute), sulla scia di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, ha assimilato l'attività di intermediazione in criptovalute alle operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, previste dall'art. 135, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE.

Sino al 2017 l'ordinamento giuridico nazionale è rimasto sprovvisto di una definizione normativa delle valute virtuali, tematica essenzialmente affidata agli esercizi di catalogazione della dottrina<sup>14</sup> e delle **autorità pubbliche**, sovente carenti di visione organica, in ragione della consapevolezza del carattere relativo di ciascuna definizione.

La prima, in particolare, si è cimentata nel fornire in più occasioni una conveniente sistemazione delle **principali caratteristiche** dello strumento, utile anche per ripercorrere le figure soggettive dell'**ecosistema** delle valute virtuali<sup>15</sup>, rimandando ad

---

finanziari connessi con le operazioni eseguite dalle piattaforme di scambio aventi sede all'estero e non oggetto di specifica regolamentazione, per individuare eventuali elementi di sospetto (cfr. sul punto L. LA ROCCA, *op. cit.*, pp. 219–220)

<sup>11</sup> M. MANCINI, *Valute Virtuali e Bitcoin*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1/2015.

<sup>12</sup> Come ricorda M. MANCINI, *op. cit.*, 133, all'*European Banking Authority* (EBA), ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, del 24 novembre 2010, compete monitorare «*le attività finanziarie nuove ed esistenti e adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione*».

<sup>13</sup> Diverso naturalmente il caso del venditore che accetta *bitcoins* in pagamento per i beni e servizi ceduti, soggetto alle normali regole IVA.

<sup>14</sup> R. BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* (II), fasc. 1, 1 febbraio 2017, 27.

<sup>15</sup> MANCINI, *op. cit.*, ricorda come intorno alle valute virtuali decentrate, e principalmente a *Bitcoin*, si sia sviluppato un ampio e articolato settore indotto, noto come «ecosistema», che include, oltre alle attività indispensabili al funzionamento dello schema, diversi servizi aggiuntivi offerti da nuove categorie di operatori, mai precedentemente coinvolte nell'industria dei pagamenti, la cui attività è in varia misura funzionale e sinergica all'emissione, alla custodia e al trasferimento delle unità di valute. L'Autore ricorda quanto annotato sul punto da BCE, *Virtual Currency Schemes – a further analysis*, cit., p. 6. Per contro, nelle valute virtuali a schema accentrato la fornitura di servizi aggiuntivi è rara, atteso che generalmente l'emittente/amministratore si prende direttamente cura di tutto. Per una più esauriente elencazione delle nuove attività sorte a latere di *Bitcoin*, cfr. G. ARANGÜENA, *Bitcoin: una sfida*, in «Diritto mercato tecnologia», gennaio/marzo 2014, 21-22.

altre elaborazioni<sup>16</sup> l'analisi più minuta del funzionamento tecnico collegato alla loro produzione e trasferimento. La valuta virtuale si è venuta delineando, dunque, quale moderno ircocervo, attivo cui non corrisponde alcun passivo, valore economico per via convenzionale e per scarsità artificiale, di natura digitale, a base elettronico—informatica, che molto deve alla fiducia nella regolarità della condotta della maggioranza dei protagonisti del sistema.

Tra le **classificazioni** più ricorrenti delle valute virtuali, tenuto conto delle loro diversificate caratteristiche, possono essere indicate quelle dappresso schematizzate, in seno alle quali è possibile individuare anche i soggetti che operano nell'ambiente virtuale:

— sono create da un **emittente** privato (nel caso delle valute centralizzate<sup>17</sup>) o, in via diffusa (nel caso delle valute decentralizzate<sup>18</sup>), da utenti che utilizzano *software* altamente sofisticati e trasmesse attraverso un sistema informatico *open source*<sup>19</sup> che prevede l'impiego di meccanismi di crittografia (da cui il nome di criptomonete o *cryptocurrency*);

—tenuto conto della loro modalità **di interazione con le monete correnti e con l'economia reale** si distinguono in:

— moneta virtuale chiusa (tipo 1, non convertibile): moneta virtuale “pura” che non ha interazioni con l'economia reale, non essendo previsto il suo acquisto o la sua la conversione in denaro reale, essendo acquistabile solo tramite attività

---

<sup>16</sup> Cfr. G. P. ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, in *Archivio Penale*, 2018/1. L'Autore rimarca che l'innovazione fondamentale portata dal *Bitcoin* e dalle altre criptomonete convertibili in circolazione consiste proprio nell'aver superato l'esigenza di gestione centralizzata delle transazioni. La tenuta dei conti non è affidata ad un unico gestore, ma distribuita tra tutti gli utenti. Il “libro contabile” su cui sono registrate tutte le operazioni non è cioè più appannaggio di una singola Banca o del sistema bancario nel suo complesso, ma è tenuto da ciascuno degli utenti nella memoria del proprio personal computer. In tal modo, il registro non è semplicemente decentrato, ma distribuito in una rete in cui nessun “nodo” è centrale. Questo libro contabile distribuito (*distributed ledger*) è quello che prende il nome di *blockchain*. In particolare, (...) rammentando altro insegnamento di dottrina (AMATO – FANTACCI, *Per un pugno di Bitcoin*, cit., 16) «*la blockchain si compone di una serie concatenata di blocchi (da cui il nome), i quali registrano, per ogni transazione, l'identità del pagante, l'importo trasferito e l'identità del beneficiario. Ciascun blocco contiene quindi le informazioni relative a tutte le transazioni che si sono svolte consecutivamente nell'arco di dieci minuti, nonché un riferimento al blocco precedente. Pertanto, la serie concatenata di blocchi che costituisce la blockchain fornisce in ogni istante una rappresentazione completa e aggiornata di tutte le transazioni che si sono svolte dall'avvio del sistema sino a quel momento*». Nel sistema decentrato e distribuito sono tutti gli utenti (e non più un solo soggetto) a dover verificare la fattibilità e quindi autorizzare ogni singola transazione, attraverso un sofisticato meccanismo di decriptazione di codici. Osserva ancora ACCINNI «*Più in specifico, allorché un soggetto effettui un ordine di trasferimento di Bitcoin (così come accade nelle normali operazioni bancarie) dovrà comunicare al sistema il proprio conto di addebito, l'importo dell'operazione ed il conto di accredito. Nondimeno, non essendo previsto l'intervento di un soggetto terzo (come un Istituto di Credito) a cui poter comunicare in via riservata le proprie chiavi di accesso al conto e che possa quindi verificare la disponibilità dei fondi, il sistema prevede che chi effettua l'operazione trasmetta agli altri utenti (i.e. al sistema) una chiave di accesso al conto in forma “criptata”. Per poter autorizzare l'operazione gli altri utenti saranno in conseguenza chiamati a decriptare siffatta chiave d'accesso attraverso la risoluzione di un complicato problema matematico e il sistema prevede quale “stimolo premiale” che il primo soggetto che riesca a decriptare il codice ed a verificare la fattibilità dell'operazione venga ricompensato con un determinato ammontare di Bitcoin»; cfr. sempre con particolare riferimento ai *Bitcoin* N. PASSARELLI, *Bitcoin e antiriciclaggio*, in [www.sicurezza nazionale.gov](http://www.sicurezza nazionale.gov), 15 novembre 2016. L'autore ricorda che la tenuta dei conti non è più ‘centralizzata’, ma è affidata alla rete (*distributed ledger*) e il libro mastro pubblico che registra ognuna delle transazioni *bitcoin* poggia su una struttura dati chiamata *blockchain*, serie concatenata di blocchi. Le operazioni vengono raggruppate in blocchi, e, poi, condivise e convalidate da una rete di nodi. «*La blockchain, quindi, è un database distribuito che utilizza la tecnologia peer-to-peer e ogni utente, quindi, è in grado di prelevarlo dal web, diventando, così, un nodo della rete. In questo ‘libro contabile condiviso’ sono registrate tutte le transazioni fatte in bitcoin dal 2009 ad oggi, operazioni perfezionate solo nel caso in cui vengano approvate del 50%+1 dei nodi. Grazie a questo sistema di verifica aperto, Bitcoin non necessita dell'intermediazione degli istituti di credito per eseguire una transazione e poiché la blockchain è di dominio pubblico (con evidenza, dunque, di tutte le transazioni effettuate) si dice che il sistema non è anonimo ma ‘pseudonimo’*». *Bitcoin* utilizza la **crittografia** a chiave pubblica, cioè un algoritmo crittografico asimmetrico che si serve di due chiavi, generate matematicamente: la chiave privata, impiegata per ‘crittografare’ o firmare digitalmente il documento, il ‘denaro digitale’, e la chiave pubblica, che viene usata per ‘decriptografare’ il messaggio o per verificare la firma. Il legame matematico presente fa le due chiavi fa sì che la chiave pubblica funzioni se e solo se esista la corrispondente chiave privata. Il trasferimento dei *bitcoins* avviene mediante messaggi crittati, con due indirizzi pubblici (chiavi pubbliche) e due indirizzi privati (chiavi private) che controllano i due saldi dell'utente. Per una dettagliata descrizione del funzionamento del sistema cfr. M.L. PERUGINI, C. MAIOLI, *Bitcoin tra moneta virtuale e commodity finanziaria*, 2014, in [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2526207](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526207) e S. CAPACCIOLI, *Criptomonete e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015, che segnala il sistema come «*decentralizzato, virtuale, con denominazione propria, gestita e creata attraverso tre elementi: - un protocollo di comunicazione; la crittografia; la rete peer to peer che risulta attraverso il protocollo bitcoin*».*

<sup>17</sup> Schemi accentrati di valuta virtuale sono *Ripple* e *Second Life Linden Dollar*.

<sup>18</sup> Nel costituiscono esempi *Bitcoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Primecoin* e *Nextcoin*

<sup>19</sup> Si tratta di un *software* del quale i detentori dei diritti rendono pubblico il codice sorgente, favorendone il libero studio e permettendo ai programmatori indipendenti di apportarvi modificazioni ed estensioni.

“on-line” e spendibile solo per acquisti di beni virtuali o servizi offerti all'interno di una comunità virtuale (in genere quelle dei Multi-Media *On-line Game*)<sup>20</sup>;

— moneta virtuale unidirezionale (tipo 2): moneta virtuale che può essere acquistata anche con denaro reale ad un tasso di cambio fissato per essere utilizzata per l'acquisizione di beni o servizi virtuali o reali, ma che non può però essere convertita nuovamente in moneta reale<sup>21</sup>;

— moneta virtuale bidirezionale (Tipo 3): moneta virtuale pienamente convertibile, acquistabile, secondo tassi di cambio ufficiali, con valute reali e utilizzabili per acquistare beni e servizi reali o virtuali<sup>22</sup>; si tratta della forma più avanzata di “contaminazione” della moneta virtuale con il mondo “reale”, gravida di interessi economici e delle correlate problematiche di natura valutaria, legale e fiscale.

— possono essere acquistate con moneta tradizionale su una piattaforma di scambio ovvero ricevute *online* direttamente da qualcuno che le possiede, per poi essere detenute su un “portafoglio elettronico”, utilizzando il quale i titolari possono effettuare acquisti presso esercizi commerciali o persone fisiche che accettano le valute virtuali, effettuare rimesse in favore di altri soggetti titolari di portafogli di valute virtuali, nonché riconvertirle in moneta legale; i titolari dei portafogli elettronici e i soggetti coinvolti nelle transazioni rimangono anonimi<sup>23</sup> (o, per meglio dire, “pseudoanonimi”) e le transazioni tramite le quali vengono trasferite sono tecnicamente irreversibili (una volta eseguite non sono annullabili).

### 3. Le nozioni di base sul funzionamento dei servizi di valuta virtuale.

Tra le **nozioni fondamentali** per intendere il funzionamento delle valute virtuali e le possibili interazioni con il sistema normativo positivo occorre rammentare quelle di seguito schematicamente illustrate.

**Blockchain**<sup>24</sup>: è il protocollo (infrastruttura tecnologica) in grado di certificare l'ordine cronologico di una serie di operazioni, utilizzando una singola catena di algoritmi (blocchi) nella quale ogni successiva transazione od operazione si lega in maniera indelebile ed irreversibile alle precedenti operazioni. In particolare, il libro contabile distribuito (*distributed ledger*)<sup>25</sup> è composto da una serie concatenata di blocchi, i quali registrano, per ogni transazione, l'identità del pagante, l'importo trasferito e l'identità del

---

<sup>20</sup> Osserva R. BOCCHINI, *op. cit.*, «Tramite l'emissione di monete del Tipo 1, i service provider di giochi virtuali ottengono una nuova fonte di guadagno dalle quote di sottoscrizioni ed introducono meccanismi di raccolta di informazioni personali e di fidelizzazione. Questo tipo di monete ha in genere un limitato impatto sull'economia reale, essendo utilizzate unicamente all'interno di una comunità virtuale». Ricorda LA ROCCA, *op. cit.*, 208, che il GAFI identifica come valute virtuali non convertibili *Project Entropia Dollars*, *Q Coins* e *World of Warcraft Gold*. Anche nel caso di valuta virtuale “non convertibile” potrebbe comunque svilupparsi un mercato secondario che offre la possibilità di scambiare la valuta non convertibile con valuta avente corso legale o altra valuta virtuale.

<sup>21</sup> Esempi sono gli *Amazon Coin*, ma anche i punti delle carte fedeltà. Oltre a realizzare meccanismi di raccolta di informazioni personali e di fidelizzazione, l'emittitore ottiene vantaggi dalla creazione di depositi di punti prepagati e dalla conseguente facilitazione di acquisto di beni virtuali attraverso la semplificazione delle transazioni di pagamento. Dal punto di vista dell'economia reale, si abilitano nuove opportunità di *business* legate all'acquisto di beni reali e virtuali.

<sup>22</sup> Esempi sono *Linden Dollars*, *Bitcoin* e le valute complementari locali. Come ricorda BOCCHINI, *op. cit.*, a loro volta tali monete virtuali possono essere distinte in due macrogruppi con differenti impatti sulla economia reale: le monete globali, con una circolazione “worldwide” e le monete locali, legate all'economia di comunità locali (dall'ambito comunale a quello nazionale).

<sup>23</sup> In senso proprio a non essere assicurato è il legame tra gli indirizzi delle transazioni e l'identità reale di chi le controlla.

<sup>24</sup> E. FERRARI (*Bitcoin e criptovalute: la moneta virtuale tra fisco e antiriciclaggio*, in Fisco, 2018) ricorda che la Blockchain nasce idealmente nel 1991 con l'articolo “*How to time-stamp a digital document*” di Stuart Haber e W. Scott Stornetta, con il quale gli autori propongono una soluzione alla certificazione temporale (e di fatto alla certificazione di autenticità) delle operazioni avvenute su base informatica. Nel 2008 viene pubblicato “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”, redatto sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, il quale descrive la possibilità di sviluppare una moneta virtuale basata su di un protocollo *Blockchain* di tipo *Distributed Ledger* (senza un'autorità centrale), in grado di sfruttare tutte le caratteristiche di tale tecnologia: irreversibilità delle operazioni; sicurezza; anonimato; assenza di costi di transazione.

<sup>25</sup> Le valute virtuali sono basate principalmente su una tecnologia di registro distribuito (*distributed ledger technology*, DLT), che costituisce il fondamento tecnologico di oltre 600 sistemi di valuta virtuale che facilitano lo scambio tra pari e dei quali il più noto è finora il *bitcoin*; benché sia stato lanciato nel 2009, nel 2106 deteneva una quota di mercato quasi del 90 % tra le valute virtuali basate sulla DLT.

beneficiario. Ciascun blocco contiene le informazioni relative alle transazioni svoltesi consecutivamente nell'arco di dieci minuti, nonché un riferimento al blocco precedente. In tal modo, la *blockchain* fornisce in ogni istante una rappresentazione completa e aggiornata di tutte le transazioni che si sono svolte dall'avvio del sistema sino a quel momento<sup>26</sup>.

**Mining:** in seno alla *blockchain*, l'attività che conduce alla generazione e all'attribuzione di nuove unità di valuta (nuovo circolante in forma di *bitcoin*) è definita *mining* (estrazione); le nuove unità di valuta, in particolare, vengono generate come premio accordato dalla rete agli utenti (*miners*) che contribuiscono, in concorrenza fra loro, alla sua gestione ed alla sua sicurezza<sup>27</sup>, mettendo a disposizione le capacità di calcolo del proprio computer per verificare, tramite la soluzione di complesse operazioni matematiche, l'univocità e la sicurezza delle transazioni effettuate<sup>28</sup>. Nel sistema *bitcoin*, con programmata emissione di un numero finito di "monete"<sup>29</sup>, i *miners* sviluppano la catena delle transazioni e ricevono altri *bitcoins* in cambio del loro lavoro di implementazione e certificazione elettronica<sup>30</sup>. In tal modo l'attività di regolazione dell'offerta di valuta – funzione tipica dell'Autorità monetaria centrale – è sostituita ed autogestita dall'infrastruttura tecnologica sulla quale viaggia il flusso di transazioni tra gli utenti (la *distributed ledger technology*)<sup>31</sup>.

**Trading:** tra le operazioni di *trading* in senso lato rientrano le attività di acquisto, vendita e cambio di moneta virtuale per moneta reale<sup>32</sup>. La più parte del volume di affari del mercato delle criptovalute concerne la prestazione di servizi di cambio di moneta virtuale per moneta reale, e viceversa; la crescita del coefficiente di capitalizzazione delle valute virtuali registra una coeva diffusione delle **piattaforme virtuali di trading**.

Più in dettaglio, esistono operatori di **trading indiretto**. Le più diffuse valute virtuali utilizzano sistemi di validazione "diffusa" sfruttando la *distributed ledger technology*; le transazioni avvengono tra utenti *peer-to peer* (P2P) senza necessità

---

<sup>26</sup> Ciò segna la fine del monopolio della documentazione a cura di un unico soggetto, perché nel sistema decentrato e distribuito tutti gli utenti (e non un solo soggetto) devono verificare la fattibilità e quindi autorizzare ogni singola transazione attraverso un sofisticato meccanismo di decriptazione di codici. Come spiega G.P. ACCINNI, *op. cit.*, p. 3, «più in specifico, allorché un soggetto effettui un ordine di trasferimento di Bitcoin (così come accade nelle normali operazioni bancarie) dovrà comunicare al sistema il proprio conto di addebito, l'importo dell'operazione ed il conto di accredito. Nondimeno, non essendo previsto l'intervento di un soggetto terzo (come un Istituto di Credito) a cui poter comunicare in via riservata le proprie chiavi di accesso al conto e che possa quindi verificare la disponibilità dei fondi, il sistema prevede che chi effettua l'operazione trasmetta agli altri utenti (i.e. al sistema) una chiave di accesso al conto in forma "criptata". Per poter autorizzare l'operazione gli altri utenti saranno in conseguenza chiamati a decriptare siffatta chiave d'accesso attraverso la risoluzione di un complicato problema matematico e il sistema prevede quale "stimolo premiale" che il primo soggetto che riesca a decriptare il codice ed a verificare la fattibilità dell'operazione venga ricompensato con un determinato ammontare di Bitcoin».

<sup>27</sup> L. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p.11, sottolinea che «alla base di tale circostanza sta la necessità di rendere sicure le transazioni e di prevenire fenomeni di *double spending* ogni transazione deve essere autenticata utilizzando un protocollo di codifica che richiede la potenza di calcolo di una rete di computer privati, chiamati *mining rigs*. Per ottenere una quantità minima di criptovaluta è necessario l'apporto di una potenza di calcolo via via crescente in base all'aumento della potenza di calcolo e alla quantità di criptovaluta circolante, che può essere fornita soltanto da elaboratori sofisticatissimi».

<sup>28</sup> M. MANCINI, *op. cit.*, 119. Sia la generazione di nuove unità di valuta sia lo scambio e l'attribuzione della proprietà delle unità in circolazione si basano sull'utilizzo della crittografia che, unitamente alla registrazione nel *blockchain*, impedisce che il titolare di un'unità di valuta possa duplicarla o spenderla due volte.

<sup>29</sup> E. FERRARI, *op. cit.*, «È questa scarsità del Bitcoin che ne fa salire il prezzo sul mercato, secondo la legge dell'incontro tra domanda ed offerta, in ragione della crescente richiesta da parte di una vasta platea di operatori economici di acquisto della criptovaluta». Il volume totale dei Bitcoins emettabili è predeterminato dal software e non può eccedere il limite di 21 milioni di unità

<sup>30</sup> Osserva M. MANCINI, *op. cit.*, p. 119, in nota: «Essi adempiono, in pratica, alla funzione affidata nei vecchi sistemi di pagamento al «libro mastro» e nei moderni sistemi di pagamento elettronici a una piattaforma centralizzata. Oltre all'assegnazione di bitcoins dalla rete, quale ricompensa per l'attività svolta, i *miners* possono pretendere il pagamento di una commissione di modesta entità da chi ha iniziato la transazione, come compenso per aver consentito una riduzione dei tempi di convalida della transazione».

<sup>31</sup> L. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 10 il quale osserva «Si tratta di un'offerta di moneta con tendenza deflazionistica, dal momento che la quantità massima di circolante è predeterminata dall'algoritmo di base. La quantità di criptomoneta circolante è quindi direttamente proporzionale alla potenza di calcolo del complesso dei nodi che compongono l'infrastruttura stessa; se così non fosse si presenterebbe il problema di processare un numero di transazioni superiore alla capacità computazionale del sistema. Per dare vita ad un sistema complesso di nodi (*blockchain*) e assicurare il mantenimento in attività degli elaboratori, alcuni utenti (*miners*) sostengono delle spese notevoli per l'acquisto di server e la fornitura di energia elettrica».

<sup>32</sup> Osserva L. D'AGOSTINO, *op. cit.*: «Le operazioni di *buying/selling/exchange* assumono denominazioni differenti a seconda che si valorizzi la fisionomia delle valute virtuali come strumento finanziario (si parlerà allora di acquisto/vendita di criptomoneta) ovvero le si consideri "moneta" a tutti gli effetti (si parlerà allora di operazioni di "cambio")».



dell'intervento di alcun terzo. In tal caso, l'intermediazione nell'acquisto e nella vendita servirà a mettere in contatto la domanda e l'offerta di criptomoneta tra utenti remoti ed anonimi. Le piattaforme *online* di *exchange*, infatti, mettono per lo più a disposizione un servizio di portafoglio digitale (**e-wallet**)<sup>33</sup> per consentire agli utenti di cominciare ad effettuare transazioni di compravendita di valuta virtuale con altri utenti registrati. Tali intermediari, quindi, favoriscono le transazioni che i privati effettuano su una infrastruttura tecnologica che i primi non controllano, ricevendone remunerazione con i costi c.d. di transazione, predeterminati in misura percentuale rispetto al valore della stessa, per assicurarsi alcuni di essi offrono servizi e garanzie di sicurezza e anonimato maggiori rispetto agli altri operatori sul mercato<sup>34</sup>.

Il **trading diretto** è esercitato da piattaforme di cambio che offrono un servizio di "*cambiavalute virtuale*" consentendo agli utenti di acquistare valuta digitale in cambio di moneta elettronica reale (tramite bancomat, prepagate, *PayPal*, o carte di credito) ad un tasso di cambio predefinito. Si tratta di piattaforme *userfriendly* che permettono di operare con criptovalute attraverso procedure semplificate (una pagina dedicata con *username* e *password*, non dissimile da una pagina di *homebanking*). L'acquisto e la vendita avvengono ad un tasso di cambio stabilito di fatto dalle piattaforme, che segue il principio domanda/offerta, ma che trova riscontro e può essere controllato da un indice sviluppato dal New York Stock Exchange.

**Mixing:** poiché le transazioni in criptomoneta sono annotate sulla *blockchain* ed associate all'indirizzo di portafoglio delle parti e dunque le movimentazioni in valuta virtuale, anche se anonime, restano in linea di principio tracciabili, per evitare che le attività "sospette" lascino orme può spezzarsi la concatenazione di trascrizioni sul "libro mastro" pubblico, scongiurando un passaggio di "denaro" diretto tra due portafogli digitali. Per ridurre le tracce dei "passaggi di mano" di valuta virtuale è possibile affidarsi a servizi di *mixing*<sup>35</sup>.

Il sospetto dell'impiego del *mixing* a fini criminosi (in particolare al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza dei flussi di valuta virtuale) è talmente sviluppato che l'attività viene ritenuta in sé intrinsecamente illecita. Difatti, «*non si vede nessun'altra ragione per cui un utente debba avvertire la necessità di ricorrere ad un siffatto servizio, se non al fine di disperdere le tracce di una operazione economica o di un flusso di denaro*»<sup>36</sup>.

**L'ecosistema delle valute virtuali** può descriversi anche avendo riguardo ai diversi prestatori di servizi di intermediazione nell'acquisto, nella vendita e nel trasferimento delle valute virtuali ed agli altri soggetti delle piattaforme virtuali

Gli **exchangers** operano sul mercato "rastrellando" valori virtuali, che acquistano ad un prezzo vantaggioso o "autoproducono" attraverso il *mining*. La raccolta è finalizzata al successivo cambio in valuta reale ad un prezzo maggiore di quello di acquisto o di "produzione". L'*exchanger* svolge professionalmente l'attività di cambio della valuta

---

<sup>33</sup> I codici dei *bitcoins* in possesso dell'utente possono essere salvati su tali portali di negoziazione che per lo più permettono di aprire un c.d. *wallet*, ovvero una sorta di cartella/portafoglio virtuale. Il *wallet* può essere installato direttamente sul proprio dispositivo o essere costituito da *hardware* specifico come un dispositivo di memoria esterna (le chiavette USB).

<sup>34</sup> Così L. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 12.

<sup>35</sup> Così L. D'AGOSTINO che spiega: «*Un utente deposita un determinato ammontare di criptovaluta su uno o più conti di ingresso, per poi riprendersi il denaro virtuale su conti di uscita preesistenti o appositamente creati. Il mixer farà in modo che non sia possibile associare direttamente l'ammontare di denaro depositato all'ammontare ritirato alla fine, e tratterà – quale corrispettivo della propria intermediazione – una percentuale sul valore della transazione. I prestatori di servizi di mixing utilizzano, tendenzialmente, due espedienti. Una prima tecnica consiste nell'invio "a catena" di moneta da numerosi portafogli, dai quali poi si dipartiranno altre operazioni dirette ad altri conti. L'obiettivo è quello di rendere la rete dei passaggi a tal punto complessa da rendere quasi impossibile la ricostruzione dei singoli passaggi intermedi. Gli indirizzi che partecipano a questa attività sono chiamati "conti di rimbalzo" (conti bounce). Una seconda tecnica consiste nel raggruppare i fondi di più utenti che si sono rivolti al servizio di mixing in un unico indirizzo, detto conto pool o pot, e poi spedirli nuovamente a più indirizzi. Per garantire un servizio di mixing connesso alla tecnologia blockchain, è stata lanciata una nuova piattaforma di pagamenti in valuta virtuale chiamata Monero. D'AGOSTINO ricorda come la sua diffusione abbia suscitato enorme preoccupazione per la possibilità di un "istituzionale" impiego per transazioni illecite o a scopo di riciclaggio*

<sup>36</sup> D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 12.

virtuale in valuta avente corso legale, accettando a tal fine i comuni mezzi di pagamento (es. contante, bonifici, carte di credito)<sup>37</sup>.

L'**administrator**, dal canto suo, emette professionalmente valuta virtuale ed ha il potere di ritirarla dalla circolazione.

**Trading platforms** sono i mercati sui quali è possibile l'incontro fra domanda e offerta di valute virtuali.

Il «**wallet provider**»<sup>38</sup> è la figura che fornisce all'utilizzatore di valuta virtuale un portafoglio elettronico per detenere, conservare e trasferire criptovaluta, favorendo l'esecuzione delle transazioni non solo con gli *exchangers*, ma anche con i *merchants*, che accettano di ricevere valuta virtuale in cambio della fornitura di beni o servizi. Le valute virtuali, infatti, non sono fisicamente detenute dall'utente ma sono movimentate attraverso un conto personalizzato ("portafoglio elettronico", c.d. *e-wallet*), memorizzabile sul proprio computer o su uno *smartphone*, consultabile via internet, accessibile grazie ad una *password*. I portafogli elettronici di custodia digitale sono *software*, sviluppati e forniti dai c.d. *wallet providers*.

Gli **users** sono le persone o società che acquistano od ottengono la valuta virtuale per acquisire beni o servizi materiali o virtuali, per trasferirla ad altri soggetti a fini personali o per detenerla a titolo di investimento. In particolare, gli *users* possono entrare in possesso di valuta virtuale acquistandola con moneta avente corso legale, offrendo merci e servizi che contemplino il pagamento in criptovaluta, ovvero ricevendola a titolo di regalo o ricompensa.

#### 4. La natura giuridica delle valute virtuali

Ampliamente dibattuta, e ancora lontana dall'essere risolta, è la questione della natura giuridica delle valute virtuali. Le diverse tesi in campo scontano critiche ed incertezze delle quali si fatica a riconoscere la pretestuosità. Il legislatore nazionale (ma non solo) non ha ritenuto di spendere parole chiare. Ne consegue una consistente incertezza legale sul regime giuridico applicabile<sup>39</sup>.

##### 4.1 Valuta e funzione monetaria

A dispetto della denominazione corrente, è diffuso il disconoscimento della portata valutaria della *virtual currency*.

La valuta, infatti, identifica solo la moneta avente "corso legale", provvista di efficacia solutoria *ex lege* di ogni obbligazione pecuniaria, con conseguente impossibilità per il creditore di rifiutarla ove offerta per adempiere un debito. Trattandosi di moneta privata, svincolata da qualsiasi ente emittente centralizzato e monopolistico, men che meno da una banca centrale, la valuta virtuale non ha valore solutorio (la più

---

<sup>37</sup> Cfr. Banca Centrale Europea, *Virtual currencies schemes. A further analysis*, cit., 8, secondo cui: « *Exchanges: offer trading services to users by quoting the exchange rates by which the exchange will buy/sell virtual currency against the main currencies (US dollar, re n m m b i, yen, euro) or against other virtual currencies. These actors, most of them non - financial companies, can be either issuer - affiliated or a third party. They generally accept a wide range of payment options, including cash, credit transfers and paymen ts with other virtual currencies. Moreover, some exchanges also provide statistics (e.g. volumes traded and volatility), act as wallet providers and offer (immediate) conversion services for merchants who accept VCS as an alternative payment method.* »

<sup>38</sup> Cfr. Banca Centrale Europea, *Virtual currencies schemes. A further analysis*, cit., 8, secondo cui: « *Wallet providers: offer a digital wallet to users for storing their virtual currency cryptographic keys and transaction authentication codes, initiating transactions and providing an overview of their transaction history. There are basically two types of wall et, which differ as regards their immediate usability versus their safety from cyber crime: online wallets (hot storage) and offline wallets (cold storage). From a functional perspective, these services are offered for desktop PCs, mobile devices and as cl oud - based applications. Nevertheless, users can also set up and maintain a wallet themselves without making use of a wallet provider.* »

<sup>39</sup> A livello globale, come ricorda, G. COSTA (*Profili fiscali delle operazioni di acquisto e di vendita di Bitcoin*, *Giurisprudenza e attualità in materia tributaria*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2017, 467) l'inadeguatezza delle attuali categorie giuridiche è documentata dal rapporto, pubblicato nel 2014, dalla biblioteca del Congresso USA (<http://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/regulation-of-bitcoin.pdf>) che contiene una rassegna sul trattamento giuridico in quaranta Paesi, tra i quali solo due, Cina e Brasile, appaiono dotati di normative *ad hoc*.

significativa manifestazione della cd. “Teoria statale della moneta”)<sup>40</sup>. Ciò importa l’inapplicabilità della **normativa valutaria** pubblicistica, ma anche quella della **normativa civilistica** in tema di obbligazioni pecuniarie<sup>41</sup>

Viene contestata, altresì, la riferibilità alle valute virtuali della funzione monetaria, rivelata normalmente dalla capacità di assolvere tre classiche funzioni: mezzo di scambio, unità di misura e riserva di valore. Quest’ultimo impiego, in particolare, pone problemi di confine con gli strumenti di investimento, ma in generale anche rispetto alle altre funzioni la valuta virtuale non presenta le caratteristiche che, secondo le diverse teorie<sup>42</sup> della moneta, contraddistinguono l’essenza<sup>43</sup> identitaria di quest’ultima. In ogni caso, ogni apertura finisce con lo scontrarsi con il fatto che è certo che la moneta virtuale non costituisce moneta regolamentata, che sia utilizzabile solo su base consensuale, entro i limiti dell’autonomia privata e che, dunque, sia sprovvista di corso legale (potere liberatorio e solutorio delle obbligazioni pecuniarie) e di corso forzoso (impossibilità di essere rifiutata quale mezzo di pagamento). Si potrebbe dire, in sintesi, non senza profili tautologici, che le valute virtuali non hanno funzione monetaria perché la legge non le riconosce.

Se a favore della funzione monetaria è sembrata orientarsi l’Agenzia delle entrate (cfr. risoluzione 72/E/2016), l’EBA ha escluso espressamente tale qualifica. Dubbi sono segnalati anche dalla BCE<sup>44</sup>. In questo quadro, la Banca d’Italia non ha assunto posizioni ufficiali, limitandosi a richiamare l’attenzione sulla riserva di attività prevista dal T.U.B. e dal T.U.I.F. ed operando un rapido riferimento al baratto. Detto inquadramento risulta tuttavia, in qualche misura, in contrasto con il dettato del d.lgs. n. 90/2017 che, apportando modifiche al d.lgs. n. 231/2007, ha annoverato gli operatori in valute digitali (limitatamente a quelli che svolgono l’attività di conversione da ovvero in valute aventi

---

<sup>40</sup> N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin, *Diritto dell’Informazione e dell’Informatica* (II), fasc. 3, 2015, 443.

<sup>41</sup> Nell’ordinamento italiano il valore legale della moneta si basa sugli artt. 1277, 1278 e 1279 c.c., nonché sull’art. 693 c.p. Il principio del corso legale della moneta si fonda sugli artt. 128 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e 16 del protocollo allegato n. 4 (Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea), in virtù dei quali le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche aventi corso legale nell’Unione. La portata e gli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro sono disciplinati dalla Raccomandazione della Commissione n. 2010/191/ UE, del 22 marzo 2010.

<sup>42</sup> Per un quadro delle teorie della moneta (statalista, economico—funzionale, sociologica) e della considerazione in seno ad esse della valuta virtuale cfr. G. GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario critico-anarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, *Dir. Inf.*, 2015, 417 e ss.

<sup>43</sup> Come ricorda R. BOCCHINI, *op. cit.*, «ai sensi della teoria statalista, infatti, il Bitcoin finirebbe per essere privo della forza liberatoria delle obbligazioni poiché alcuno Stato, finora, l’ha individuato come moneta avente corso legale. Per questo, il creditore potrà sempre rifiutare di ricevere un pagamento in siffatta moneta, a meno di non aver precedentemente stabilito con il debitore di attribuire efficacia liberatoria anche a questo mezzo di pagamento. Anche nell’ambito della teoria economica, il Bitcoin non riuscirebbe ad assolvere perfettamente i ruoli che questa impostazione vorrebbe attribuire alla moneta. Infatti, la funzione di riserva di valore sarebbe impedita dall’estrema volatilità del suo corso (estrema variabilità nel tempo del potere di acquisto); quella di mezzo di cambio, come abbiamo visto, dipenderebbe pur sempre da un accordo delle parti e non sarebbe imposta dallo Stato; quella di unità di conto sarebbe pregiudicata dalle stesse incertezze del mercato dei cambi. Secondo questa ricostruzione, al più il Bitcoin potrebbe svolgere un ruolo di “moneta” ai sensi della teoria sociologica, secondo la quale, la perdita di fiducia verso il sistema statalistico potrebbe, in effetti, aprire la strada ad un accoglimento di sistemi alternativi nascenti in virtù di un movimento “dal basso verso l’alto”. L’Autore rileva che per quanto il Bitcoin non può essere ricondotto tra le monete aventi corso legale nell’ordinamento giuridico, può nondimeno ricoprire almeno due delle tre funzioni immaginate dalla teoria monetaria: «Ci si riferisce alla teoria che distingue, nel più ampio genus monetario, le “valute”, le quali sole sarebbero caratterizzate da “corso legale” e “corso forzoso”. Ai sensi di questa ricostruzione, infatti, l’esclusione della funzione valutaria non esclude del tutto che si possano rinvenire, nelle monete virtuali, le funzioni che la teoria economica ravvisa in tutte le monete. In particolare, sarebbero perseguibili le funzioni di “mezzo di scambio” e “unità di misura”. Siffatta ricostruzione si basa sul rilievo di una caratteristica fondamentale delle monete virtuali e, in particolare, dei Bitcoin: nascono, nella loro ideazione, in numero limitato e, quindi, sarebbero idonei a rappresentare i valori delle cose».

<sup>44</sup> Come ricorda M. MANCINI, *op. cit.*, secondo la Banca centrale europea le valute virtuali allo stato attuale assolverebbero solo parzialmente alle tre funzioni classiche che caratterizzano la moneta: a) di mezzo di scambio, utilizzato nei commerci per evitare gli inconvenienti del baratto; b) di riserva di valore, che consente di usare in futuro il potere d’acquisto immagazzinato; c) di unità di conto, che permette di misurare il valore dei beni e dei servizi. Quanto alla prima funzione, lo stesso Bitcoin, stando alle stime pubblicate dalla BCE, sarebbe usato in tutto il mondo come mezzo di pagamento in circa 62.000 transazioni al giorno, a fronte di un totale di 274 milioni di transazioni giornaliere eseguite con strumenti alternativi al contante nella sola Unione europea. Da ciò un livello di accettazione fra il pubblico ancora troppo ridotto per configurare un diffuso utilizzo come mezzo di scambio. Quanto alla seconda funzione, l’eccessiva volatilità del cambio, che caratterizza le valute virtuali, ne pregiudicherebbe, sempre secondo la BCE, l’utilizzo come riserva di valore persino nel breve periodo, configurandole semmai come strumenti altamente aleatori e speculativi. Infine, la bassa accettazione fra il pubblico e l’alta volatilità del cambio ridurrebbero sensibilmente l’utilità delle valute virtuali anche come unità di conto.

corso forzoso) tra gli operatori non finanziari assimilabili ai c.d. cambiavalute, pur precisando che le valute virtuali non possiedono uno *status* giuridico di valuta o moneta, ma vengono accettate da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio (con richiamo implicito alla permuta).

#### 4.2. Moneta elettronica o moneta complementare

Quand'anche si volesse riconoscere valore monetario alle valute virtuali, resterebbe la distinzione con la moneta elettronica, per quanto con essa condivide il supporto digitale.

La valuta virtuale, infatti, non presenta né il requisito previsto dalla Direttiva sulla moneta elettronica 110/2009/CE<sup>45</sup> — per cui quest'ultima viene emessa in cambio di fondi di valore corrispondente espressi in valuta reale (art. 2, n. 2 e art. 11, Direttiva 110/2009/CE) — né il requisito per cui la stessa moneta elettronica deve essere riconvertibile/rimborsabile in valuta reale a richiesta del detentore (art. 11 Direttiva 110/2009/CE). Ne deriva che gli emittenti moneta virtuale non sono soggetti alla disciplina prudenziale e di sorveglianza cui sono invece sottoposti gli emittenti di moneta elettronica, cui è dedicata la disciplina prevista dalla Direttiva<sup>46</sup>, attuata in Italia con il d.lgs. n. 45/2012. Nei sistemi di moneta elettronica il legame con le monete tradizionali ha un fondamento legale<sup>47</sup> e la stessa è assistita dalla garanzia di costante rimborsabilità (art. 2 della Direttiva cd. EMD2). Per una valuta come il *Bitcoin* l'unità di conto è puramente virtuale, priva di valore intrinseco e basata su fondamenti fiduciari; inoltre, la nuova emissione di *bitcoins* non avviene dietro rimessa di moneta legale e non sussiste la condizione di costante rimborsabilità<sup>48</sup>.

Alcuni<sup>49</sup> individuano affinità fra le valute virtuali e le monete complementari, prive di valore legale, in quanto emesse e accettate su basi contrattuali dai soli soggetti partecipanti a determinati circuiti. In effetti, le monete complementari appaiono più simili al denaro-merce che al denaro fiduciario, essendo emesse da privati su basi contrattuali e accettate dagli utilizzatori su base consensuale.

Tuttavia, non sono rare le differenze. La principale finalità economica delle monete complementari è quella di rafforzare attraverso l'uso di un comune mezzo di scambio i legami economici entro una comunità geograficamente circoscritta; le valute virtuali, per contro, sono caratterizzate semmai da una dimensione globale, favorita dalla rete. Quanto alla disciplina negoziale, la detenzione delle monete complementari è in genere contenuta entro limitati periodi di tempo, con utilizzo confinato al baratto o allo scambio di servizi fra i soggetti aderenti allo schema, senza possibilità di conversione in moneta legale né di eseguire transazioni anonime o non tracciabili, con divieto di «*trading*» delle unità di conto e di utilizzo come riserva di valore, se non in misura marginale e per brevi periodi di tempo, strettamente funzionali all'operatività del sistema<sup>50</sup>.

---

<sup>45</sup> Direttiva 2009/110/CE del 16.9.2009 concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, in G.U. L267, del 10.10.2009, p. 7.

<sup>46</sup> N. VARDI, *op. cit.*; G. GASPARRI, *op. cit.*, 421 e ss.

<sup>47</sup> La moneta elettronica, ai sensi del D. lgs. n. 45/2012 è il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Ai sensi dell'art. 114 — bis d.lgs. n. 385/1993, l'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica. Secondo l'art. 114-ter d.lgs. n. 385/1993 l'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.

<sup>48</sup> GASPARRI, *op. cit.*

<sup>49</sup> Cfr. G. ARANGÜENA, *Bitcoin: una sfida*, cit., pp. 25-26.

<sup>50</sup> M. MANCINI, *op. cit.* pp. 124—125, che osserva: «*ne discende che, malgrado la comune matrice privata e gli innegabili elementi di affinità sopra menzionati, neppure l'assimilazione alle monete complementari risulta del tutto convincente, atteso che non sembra cogliere in pieno la complessità e la natura ibrida dei nuovi strumenti*». Cfr. N. VARDI, *op. cit.* che tra le diverse monete complementari in circolazione, soprattutto su scala locale, ricorda il 'Bristol Pound', utilizzabile persino per pagare i tributi locali. Per quanto riguarda invece una ricostruzione della giurisprudenza statunitense sulle monete

### 4.3. Bene giuridico e *new property*

Si potrebbe, ancora, considerare la valuta virtuale quale bene giuridico meritevole di tutela per gli interessi economici che sottende, ovvero *res* (materiale o immateriale) che può essere fatta oggetto di diritti, rientrando nell'ampia nozione di cui all'art. 810 c.c.<sup>51</sup>.

Come osservato in dottrina<sup>52</sup>, la proposta ricostruttiva di assimilare il Bitcoin ad una *res* immateriale, per quanto possa confortare per l'ampiezza e la coerenza con certe impostazioni ideologiche, suscita perplessità rispetto ad un ordinamento legato ad una nozione di cosa corporale e di bene materiale. In altre parole, sembra discutibile una sicura e piena inclusione del *bitcoin* nella sfera del diritto proprietario a causa della sua intrinseca natura, talmente immateriale da rimanere addirittura diffusa all'interno di una rete di comunicazione elettronica ad architettura distribuita.

Immaginando di far rientrare le valute virtuali tra i beni mobili immateriali, la cui componente incorporale sarebbe integrata dai numeri registrati sul *blockchain*, mentre l'elemento materiale sarebbe il supporto fisico su cui registrare la chiave pubblica associata, non potrebbe superarsi il fatto che l'attribuzione di diritti di esclusiva sui beni immateriali è regolata, nel nostro ordinamento, da un principio di stretta tipicità<sup>53</sup>. Altri autori dubitano della possibilità di trasferimento giuridico delle valute virtuali, almeno secondo la fenomenologia del possesso, in presenza di un meccanismo informatico in cui l'aggiornamento dei *digital records* presenti sulla *blockchain* avviene mediante un sistema crittografico a coppia di chiavi. Situazione che, allo stato, in assenza di norma giuridica, sembra impedire di riconoscere alle valute virtuali dignità di bene giuridico immateriale<sup>54</sup>.

Si potrebbe qualificare la fattispecie in esame come un diritto dominicale. I nomi a dominio, a partire dal loro ingresso nella Rete, sono stati ricondotti negli Stati Uniti alla nozione di ***property*** intesa, quest'ultima, come *bundles of right*, ossia come insieme di facoltà e diritti eterogenei ed autonomi in grado di essere esercitati anche separatamente da soggetti diversi (tra il possesso, l'uso o l'alienazione); ma anche questa è una elaborazione difficilmente esportabile nell'ordinamento italiano, legato ad una differente

---

complementari, cfr. R. GRINDBERG, *Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency*, p. 182 e ss.; cfr. anche N. M. KAPLANOV, "Nerdy Money: Bitcoin, the Private Digital Currency, and the Case Against Its Regulation", Temple University Legal Studies Research Paper, 2012, disponibile su [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2115203](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2115203).

<sup>51</sup> In questo senso, sembra esprimersi anche parte della dottrina: A. GAMBARO, *I beni*, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu - Messineo - Mengoni, Giuffrè, 2012, pp. 275 ss.; relativamente alla natura virtuale del denaro, B. INZITARI, *L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria nella società contemporanea: tramonto della carta moneta e attribuzione pecuniaria per trasferimento della moneta scritturale*, in Banca, borsa, tit. cred., 2007, I, p. 133; sul concetto di "proteiformità" del denaro, F. A. MANN, *The Legal Aspect of Money*, Oxford Univ. Press., 5° ed. 1992, p. 3; A. TERZI, *La moneta*, Bologna, 2004; J.M. KEYNES, *Trattato della moneta*, Vol. I, *Teoria pura della moneta* (trad. it.), Milano, Feltrinelli, 1979, p. 17; L. RANDALL WRAY, *Alternative approaches to Money*, in *Theoretical Inquiries in Law*, Volume 11, N. 1 January 2010, article 3.

<sup>52</sup> R. BOCCHINI, *op. cit.*

<sup>53</sup> Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa* in Dig. Disc. Priv. Sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 460 ss.; R. BOCCHINI, *op. cit.*, ricorda come «la dottrina c.d. formalistica (M. Costantino, *I beni in generale*, in Trattato di dir. priv. diretto da Rescigno, vol. VII, Torino, 1982, p. 13) osserva che sono beni solo quelle entità o risorse che l'ordinamento giuridico qualifica come tali. I beni giuridici sono, perciò, *numerus clausus* perché solo l'ordinamento giuridico può qualificare delle entità come beni giuridici. Il giudice, perciò, non può creare nuovi beni (A. Belfiore, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza: a proposito di una recente indagine*, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1983, pp. 855 e ss.). Questo potere sulle entità del modo esterno, attribuito dall'ordinamento giuridico, è la situazione giuridica soggettiva attiva. Quindi la teoria dei beni si traduce in realtà in una teoria delle situazioni giuridiche soggettive attive, perché il bene non esiste giuridicamente se l'ordinamento non prevede su di esso una situazione giuridica soggettiva attiva. Questo indirizzo a sua volta si distingue in due filoni. Secondo un primo filone, qualunque situazione giuridica soggettiva attiva funge da criterio di qualificazione dell'entità come bene e, quindi, è sufficiente che una norma rechi l'attribuzione fondamentale ad un soggetto, di una situazione giuridica soggettiva attiva, anche se relativa (diritto di credito), perché quell'entità assurga al dignità giuridica di bene (G. Santini, *Commercio e servizi*, cit., p. 419; V. Zeno-Zencovich, voce *Cosa* in Dig. disc. priv. sez. civ., vol. IV, Torino, 1989, p. 446). Secondo altro filone, invece, i diritti di credito non costituiscono criteri di qualificazione delle risorse come beni, perché i diritti di credito risolvono soltanto problemi di circolazione della ricchezza ma non di attribuzione a titolo originario della ricchezza. Occorre, quindi, che vi sia qualche norma che rechi un'attribuzione fondamentale originaria di un'entità ad un soggetto e ciò avviene attraverso l'attribuzione di un potere che si presenti come assoluto e, cioè, *erga omnes*. In conclusione, solo l'esistenza di una situazione giuridica assoluta su una risorsa del mondo esterno per effetto di una norma dell'ordinamento determina la qualificazione giuridica di quella entità come bene giuridico (Scozzafava, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p. 422).

<sup>54</sup> Così G. GASPARRI, *op. cit.*

concezione del diritto di proprietà retta dal rigido dettato dell'art. 810 c.c. ed alla tradizionale visione, marcatamente materiale, del bene giuridico oggetto delle relative facoltà<sup>55</sup>.

#### **4.4. Documento informatico**

Quale ulteriore ricostruzione della fattispecie potrebbe sostenersi l'inquadramento nei termini di documento informatico, cioè di rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, così come definito nel nostro ordinamento dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dal Codice Amministrazione Digitale.

In linea con le caratteristiche della tecnologia utilizzata dalla *blockchain*, il *bitcoin* potrebbe essere inquadrato alla stregua di un documento informatico — provvisto di un suo valore di uso e di scambio per effetto del consenso sociale all'accettazione quale mezzo di pagamento — recante dati ed informazioni giuridicamente rilevanti e sottoscritto da una progressione di firme elettroniche attestanti, con una sorta di catena di diritti, l'avvenuta validazione della propria e dell'altrui legittimazione al perfezionamento di una certa transazione. Conseguentemente, «*il Bitcoin sarebbe idoneo a garantire, seppur su basi pseudonime, la legittimazione e l'adempimento automatico del possessore, in quanto elementi negoziali direttamente incorporati quali dati e rappresentazioni informatiche giuridicamente vincolanti ex ante, e non lasciati al solo (mutevole) giudizio ex post sulla meritevolezza degli scopi economici conseguibili con il loro utilizzo*»<sup>56</sup>.

Ma tale inquadramento appare meramente ricognitivo di alcune caratteristiche delle valute virtuali e sfugge l'esigenza di offrire una disciplina protettiva e regolatoria dei diversi interessi ad esse sottese.

#### **4.5. Mezzo di pagamento**

Le monete virtuali potrebbero rientrare nell'ambito applicativo della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento e recepita in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, essendo considerato “*qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento*”, di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del decreto anzidetto<sup>57</sup>. Senonché, secondo l'interpretazione corrente della direttiva sui servizi di pagamento essa è limitata ai soli pagamenti denominati in moneta legale<sup>58</sup>.

#### **4.6. Strumento finanziario**

---

<sup>55</sup> R. BOCCHINI, *op. cit.*

<sup>56</sup> R. BOCCHINI, *op. cit.* In tal senso, cfr. G. ARANGÜENA, *Bitcoin: una sfida*, cit., pp. 29-30, secondo cui il bitcoin potrebbe essere qualificato come documento informatico «*recante dati ed informazioni giuridicamente rilevanti e sottoscritto da una progressione di firme elettroniche attestanti [...] l'avvenuta validazione della propria o dell'altrui legittimazione al perfezionamento di una certa transazione*».

<sup>57</sup> Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

<sup>58</sup> R. BOCCHINI, *op. cit.* Il Giappone è stato il primo Paese al mondo nel quale le valute virtuali hanno fatto ufficiale ingresso nel novero degli strumenti legali di pagamento. La legge recentemente approvata ha limitato l'esercizio dell'attività ai soli *exchangers* in possesso di stringenti requisiti patrimoniali e di sicurezza informatica. Annota L. D'AGOSTINO *op. cit.* p. 19: «*Tali professionisti inoltre, saranno tenuti a condurre programmi periodici di formazione dei dipendenti. La nuova normativa disciplina quindi in modo dettagliato i requisiti per la registrazione dei cambiavalute virtuali, prevedendo anche protection requirements e obblighi informativi a tutela degli utilizzatori in condizioni non discriminatorie rispetto agli altri istituti di pagamento. Inoltre vengono disciplinati obblighi di compliance per prevenire l'utilizzo delle valute virtuali a scopo di riciclaggio e forme di vigilanza e controllo sul rispetto delle procedure interne*». L'ambito oggettivo di operatività della nuova disciplina abbraccia tutti gli operatori che intendano offrire servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali a soggetti residenti in Giappone dunque la normativa avrà effetto anche nei confronti dei *providers* stranieri che intendano operare sul mercato giapponese.

La funzione di “riserva di valore” ha indotto a riflettere sulla possibilità di considerare le criptovalute quali strumenti di investimento, *sub specie* di strumento finanziario.

In seno ai prodotti finanziari (art. 1, lett. u, TUIF) si distinguono gli «strumenti finanziari» (cd. tipici) e «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria» (cd. prodotti finanziari atipici). Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari (art. 1, lett. u, seconda parte, TUIF).

L'articolo 1, comma 2, TUIF offre l'elencazione degli strumenti finanziari, da cui sono espressamente esclusi i mezzi di pagamento (art. 1, comma 4, TUIF). Tornano ad essere strumenti finanziari - in particolare, contratti finanziari differenziali - i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. “roll-over”), come le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5<sup>59</sup>.

Secondo l'interpretazione prevalente l'elenco degli strumenti finanziari delineato dall'articolo 1, comma 2, TUIF avrebbe carattere tassativo e chiuso, almeno tendenzialmente<sup>60</sup>, circostanza che esclude che vi si possano includere strumenti non espressamente previsti. Allo stato, dunque, la versatilità funzionale delle valute virtuali sembrerebbe, quindi, precluderne, secondo la disciplina positiva italiana<sup>61</sup>, una qualificazione giuridica nei termini di strumento finanziario<sup>62</sup>. Se ne dovrebbe inferire, quindi, per questa via, che le valute virtuali restano fuori dall'ambito di applicazione del T.U.F. e del c.d. “sistema MiFID”, previsto dalla omonima Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Un'opportunità qualificatoria diversa è offerta dalla considerazione che in seno al *genus* “prodotto finanziario” (art. 1, comma 1, lett. u. TUIF), accanto agli “strumenti finanziari”, è compresa “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> Quest'ultima norma, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, rimette al Ministro dell'economia e delle finanze (con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob) la facoltà di individuare nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività, oltre che adottare le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dall'art. 18 citato, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. In via generale, l'articolo 1, comma 2 bis, TUIF affida al Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: *a)* gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *g)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine; *b)* gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *j)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.

<sup>60</sup> La possibilità di riconoscere nuovi strumenti finanziari, come nuove attività e servizi di investimento, anche fuori delle ipotesi tassativamente previste, riposa proprio sull'art. 18, comma 5, TUIF.

<sup>61</sup> Come ricorda M. MANCINI, *op. cit.*, l'ordinamento tedesco è quello che ha affrontato in modo compiuto il problema della qualificazione giuridica del Bitcoin (in quanto valuta virtuale più diffusa). Sin dall'agosto 2013, il governo tedesco e l'Autorità federale per la supervisione del settore finanziario (BaFin) hanno escluso che i *bitcoins* possano considerarsi denaro, in qualunque accezione lo si intenda (moneta legale, scritturale o elettronica), sostenendo che debbano qualificarsi come unità di conto e ricondotti, in base alla legge bancaria tedesca, tra gli strumenti finanziari. In tal modo è stata regolamentata l'attività di acquisto o vendita di *bitcoins* per conto terzi svolta su scala commerciale nell'ambito del c.d. «ecosistema», stabilendo che l'esercizio della stessa sia subordinato al rilascio di una licenza ai sensi della legge bancaria tedesca e sia sottoposto a vigilanza. Sull'argomento, cfr. G. ARANGÜENA, *Bitcoin: alla Germania il primato della regolamentazione*, 13 febbraio 2014, in [http://www.key4biz.it/News/2014/02/13/Net\\_economy/bitcoin\\_germania\\_bafin\\_223018.html](http://www.key4biz.it/News/2014/02/13/Net_economy/bitcoin_germania_bafin_223018.html). Esaminando la normativa tedesca L. LA ROCCA, *op. cit.*, osserva: «Il mero uso di Bitcoin come mezzo di scambio alternativo alla valuta avente corso legale o alla moneta scritturale non costituisce attività soggetta ad autorizzazione. Quest'ultima è invece necessaria, ad esempio, nel caso di soggetti che regolarmente acquistano e vendono Bitcoin, la cui attività è ricondotta alla prestazione di servizi di investimento e determina l'insorgere degli obblighi antiriciclaggio a carico del soggetto autorizzato». Cfr. MÜNZER J., *Bitcoins: Supervisory assessment and risks to users*, February 2014, disponibile su [http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa\\_bj\\_1401\\_bitcoins\\_en.html](http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins_en.html); cfr. anche [http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Jahresbericht/2013/jb\\_2013\\_II\\_9\\_2\\_trading\\_in\\_bitcoins.html](http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Jahresbericht/2013/jb_2013_II_9_2_trading_in_bitcoins.html).

<sup>62</sup> In tal senso, cfr. P.L. BURLONE e R. DE CARIA, *Bitcoin e le altre criptomonete. Inquadramento giuridico e fiscale*, in Istituto Bruno Leoni, aprile 2014, [http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL\\_Focus\\_234-De\\_Caria\\_Burlone.pdf](http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_234-De_Caria_Burlone.pdf), pp. 3 e 4. Osserva M. PASSARETTA, *Bitcoin: il Leading Case italiano*, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.4, 2017: «In questa elencazione non sembra trovare collocazione il bitcoin perché non rappresenta un «valore mobiliare», secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1-bis, t.u.f. e neanche uno «strumento del mercato monetario», né una quota «di un organismo di investimento collettivo del risparmio» ovvero un *futures*, uno *swaps* ovvero un *option* nelle loro svariate tipologie».

<sup>63</sup> I prodotti finanziari costituirebbero l'anello più esterno di un gruppo di cerchi concentrici di cui gli «strumenti finanziari» e i «valori mobiliari» rappresentano quelli più interni (CHIONNA, *Le forme dell'investimento finanziario*, Milano, 2008, 189).

Anche contratti atipici di investimento possono assumere la veste finanziaria, ai sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), cit., poiché l'atipicità del contratto riflette la natura aperta ed atecnica del prodotto finanziario<sup>64</sup>. Questa caratteristica costituirebbe la risposta del legislatore alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti al pubblico dai suoi attori, ma anche all'esigenza di tutela degli investitori, consentendo di ricondurre nell'ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche forme innominate di prodotti finanziari.

La giurisprudenza di legittimità riconosce che l'investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione (attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale) e con un rischio<sup>65</sup>.

Non dissimilmente parte della dottrina ha ritenuto che la nozione di prodotto finanziario sia capace di accogliere ogni strumento idoneo alla raccolta del risparmio, comunque denominato o rappresentato, purché rappresentativo di un impiego di capitale. Più precisamente, i caratteri distintivi dell'investimento di tipo finanziario sono: a) un impiego di capitali, riconducibile generalmente al danaro; b) un'aspettativa di rendimento; c) un rischio proprio dell'attività prescelta, direttamente correlato all'impiego dei capitali<sup>66</sup>. Altri hanno precisato che la natura finanziaria dell'operazione collocabile tra i prodotti finanziari va cercata nella causa ad essa sottesa, ovvero nella normale destinazione del bene oggetto dell'investimento o nell'ottica della più complessa operazione prospettata dall'offerente<sup>67</sup>.

Muovendo da queste premesse, i connotati funzionali illustrati potrebbero essere ascritti alla valuta virtuale, in quanto <<il soggetto interessato all'investimento, per ottenere bitcoin ha sborsato a) una somma di danaro b) nell'aspettativa di ottenere un rendimento, non necessariamente corrispondente ad una somma di danaro maggiorata rispetto a quella investita c) assumendo su di sé un rischio connesso al capitale investito>>. In tal senso, prima che l'apprezzamento del valore del bene, la natura finanziaria dell'operazione sarebbe rivelata dalla compresenza identitaria di una promessa di rendimento all'atto dell'istaurazione del rapporto originante un'attesa di rendimento (incremento del valore) del capitale investito e dal rischio correlato, causa concreta dell'operazione. In queste situazioni campagne pubblicitarie che ponessero

---

<sup>64</sup> Già evidenziato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla disciplina recata dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, previgente art. 1 (Cass. Civ., Sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10598).

<sup>65</sup> Così Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2736 del 05/02/2013 (Rv. 625072 - 01). La Corte nell'occasione ha osservato come la sollecitazione ad investire in diamanti della società Y presso il pubblico degli investitori fosse del seguente tenore: "Desidera bloccare una parte dei suoi risparmi per un tempo limitato - un anno - e guadagnare? Prenda un diamante in affidamento. Come? Ipotizziamo che lei desideri destinare 1.000 Euro a questa operazione. Y Fin le consegnerà in cambio un diamante (certificato, presentato in tessera sigillata e valutato al listino W) del valore di 1.000 Euro e si impegnerà, al trascorrere di dodici mesi, a riprendersi il diamante, restituirle i 1.000 Euro e corrisponderle 80 Euro per la custodia da lei effettuata. Lei dovrà esclusivamente impegnarsi a custodire il diamante così come le è stato affidato, cioè sigillato". Ad avviso del Collegio di legittimità, la Corte d'appello - per un verso individuando il nucleo della vicenda negoziale nel trasferimento della proprietà del diamante dalla società al sottoscrittore e nel patto di retrovendita a cui la società si era unilateralmente impegnata; e per l'altro verso escludendo qualsiasi elemento di rischio nell'operazione, sul rilievo che il prezzo ed il compenso per la custodia sarebbero convenzionalmente predeterminati e non potrebbero subire variazioni in conseguenza di fattori di incertezza - si era fermata alla superficie del meccanismo negoziale prefigurato, senza analizzarne compiutamente la causa. Su queste stesse posizioni cfr. Cass., Civ. Sez. 2, 15/4/2009 n. 8947; cfr. anche Comunicazioni Consob n. DAL/97006082 del 10/7/1997, DIS/98082979 del 22 ottobre 1998, DIS/99006197 del 28/171999, DIS/36167 del 12/5/2000, DEM/1043775 dell'1/6/2011 e DTC/13038246 del 6/5/2013. Cfr. anche delibera Consob n. 19866 dell'1/2/2017 avente ad oggetto sospensione, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria effettuata tramite sito internet relativa all'offerta al pubblico promossa dalla società di diritto straniero avente ad oggetto "pacchetti di estrazione di criptovalute"; delibera Consob n. 19866 del 20/4/2017 contenente divieto, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria effettuata tramite sito internet relativa all'offerta al pubblico promossa dalla società di diritto straniero avente ad oggetto "pacchetti di estrazione di criptovalute"; delibera Consob n. 20241 del 20 dicembre 2017 di sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia effettuata anche tramite sito internet h avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria.

<sup>66</sup> Così M. PASSARETTA, *op. cit.*, che richiama in nota le posizioni di ANNUNZIATA (*Commento sub. art. 94*, in La disciplina delle società quotate, a cura di Marchetti-Bianchi, Milano, 1999, I, 86) ad avviso del quale dai prodotti e strumenti finanziari devono essere tenuti distinti gli strumenti di erogazione del risparmio (ad es. mutui, leasing) non costitutivi di forme di investimento del risparmio.

<sup>67</sup> COMPORTI, *La sollecitazione all'investimento*, in Intermediari finanziari, mercati di società quotate, a cura di Patroni Griffi-Sandulli-Santorò, Torino, 1999, 550 ss. Consob, Comunicazione n. DAL/97006082, 10 luglio 1997.



particolare enfasi sul reddito ritraibile dall'acquisto del valuta virtuale potrebbero attivare i poteri della Consob ex art. 94 TUIF sulla ricorrenza di eventuali offerte al pubblico in relazione a forme di abusivismo sollecitatorio<sup>68</sup>.

In un recente caso giudiziario<sup>69</sup> posto al vaglio del Tribunale di Verona i giudici hanno qualificato l'attività della società promotrice del portale di acquisto e scambio di valute virtuali come prestazione professionale di servizi a titolo oneroso svolta in favore dei consumatori e, dunque, disciplinata dalla medesima legge di settore (Codice del Consumo). In particolare, l'attività del fornitore è stata considerata erogazione dei servizi finanziari ai consumatori, poiché l'oggetto del contratto era stato l'acquisto di valuta virtuale (nella specie, *bitcoin*), qualificabile alla stregua, appunto, di uno strumento finanziario. Da detto inquadramento i giudici veronesi hanno tratto un ulteriore corollario: ove il fornitore operi come *promoter* di una piattaforma digitale di investimenti, che ha per oggetto la vendita di valute virtuali, è tenuto agli obblighi di informativa, specie precontrattuale, previsti dagli artt. 67-*quater*, *quinquies*, *sexies*, *septies*, *decies* ed *undecies*, del Codice del Consumo, nonché di quelli ulteriori previsti per gli investimenti ad alto rischio dagli artt. 13, 14 e 15 dell'allegato 1 della Delibera Consob del 26 giugno 2013, n. 18592 in tema di "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line"<sup>70</sup>. Ciò significa che la valuta virtuale, quando assume la funzione di strumento d'investimento e quindi di prodotto finanziario (perché acquistato con finalità di conseguire un rendimento e specie se a collocarlo tra il pubblico è un soggetto che professionalmente svolge attività di erogazioni di servizi d'investimento) trova disciplina nelle norme in tema di intermediazione finanziaria e nel Codice del Consumo<sup>71</sup>.

L'esclusione dei *bitcoins* e, più in generale, delle valute virtuali dalla nozione di strumenti di investimento (e dunque dalla definizione dei prodotti e dei servizi finanziari coperti dalla disciplina domestica a tutela dell'integrità dei mercati o a protezione dei consumatori) potrebbe essere riconsiderata, inoltre, nei casi in cui in essi rientrino gli strumenti di pagamento usati a scopo di investimento e/o speculativo. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, TUIF, sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari

---

<sup>68</sup> Rileva G. GASPARRI, *op. cit.*, che l'effetto attrattivo della valuta virtuale entro la regolazione e supervisione dell'autorità non dipenderebbe dalla natura della valuta virtuale ma dalla correlazione, strutturale e dinamica, tra la stessa e la dimensione finanziaria dell'operazione che la contempla.

<sup>69</sup> Il rapporto contrattuale era sorto tra alcuni investitori persone fisiche ed una società promoter di una nota piattaforma di investimenti di diritto ucraino, per l'acquisto di valuta virtuale in cambio di valuta reale e nei quali gli attori avevano lamentato la nullità del contratto d'acquisto di *bitcoins* concluso con la società promotrice, a causa della violazione delle norme del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), nella parte in cui dispone l'obbligo d'informazione al quale era tenuto il fornitore del servizio finanziario erogato.

<sup>70</sup> Ricorda M. PASSARETTA, *op. cit.*: «In effetti, l'articolo disposto dalla Delibera Consob del 26 giugno 2013, n. 18592, trova applicazione nei casi in cui sia sollecitato l'investimento in società start-up innovative, attraverso la raccolta di capitale di rischio via web (c.d. crowdfunding). A ben guardare, il caso in esame riguarda proprio la raccolta di risparmio tra il pubblico mediante assegnazione agli investitori di una cripto-moneta, utile per l'acquisto di partecipazioni offerte dal portale online. L'operazione finanziaria anzidetta, dunque, paventa due considerevoli rischi per l'investitore: il primo riguarda l'acquisto di valuta virtuale, che come detto, rientrerebbe nella categoria dei prodotti finanziari, per i quali è necessaria una dettagliata informazione perché l'acquisto possa dirsi consapevole e informato; la seconda riguarda l'operazione per l'acquisizione di una partecipazione sociale in una società start-up, affare anche questo rischioso se non previamente ed accuratamente descritto. Le menzionate operazioni, allo stato attuale, devono considerarsi del tutto legittime ma solo nell'ipotesi in cui il consumatore sia stato correttamente informato sui rischi connessi all'operazione stessa. Nell'ipotesi in cui la piattaforma web di raccolta del risparmio non osservi i doveri informativi o, per conto di questa, il fornitore per la collocazione del servizio finanziario a distanza, il consumatore potrà adire l'autorità giudiziaria per la dichiarazione di nullità del contratto, concluso in contravvenzione degli obblighi informativi, specie precontrattuali, rispetto al rischio dell'investimento, secondo quanto disposto dall'art. 67-septies decies, con conseguente restituzione di quanto esborsato per l'investimento. Ma sia chiaro, il diritto all'informazione prescinde dalla disciplina di crowdfunding. Pertanto, l'illegittimità del contratto di acquisto di valute virtuali potrà essere eccepita tutte le volte in cui il consumatore ignori i rischi collegati all'operazione di investimento».

<sup>71</sup> In condivisione con il Tribunale di Verona, PASSARETTA, *op. cit.*, precisa i diritti del consumatore, nel caso in cui intenda acquistare «...sicché, chi intende erogare tali servizi deve: a) informare il consumatore in maniera inequivocabile circa il fine commerciale perseguito dal fornitore, promoter di una piattaforma online di investimenti; b) informare in modo chiaro e comprensibile attraverso qualunque mezzo adeguato alle tecniche a distanza, prima della conclusione del contratto ovvero subito dopo per il tramite dell'invio delle condizioni contrattuali, al fine di consentire una informazione dettagliata circa: l'identità del fornitore, l'identità del professionista che agisce nei confronti del consumatore, l'iscrizione del fornitore o della piattaforma di investimento online in un registro pubblico, anche analogo a quello previsto dall'art. 50-quinquies, comma 2o, del t.u.f. (la quale, per essere effettuata, generalmente necessita di una autorizzazione amministrativa), le principali caratteristiche del servizio finanziario offerto, il meccanismo di formazione del prezzo, i rimedi che sono attribuiti dall'ordinamento e la legislazione sulla quale il fornitore intende strutturare il rapporto con il consumatore; c) accrescere il livello di consapevolezza dell'investitore sull'alto rischio collegato all'investimento in valute virtuali».

differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. “roll-over”) e le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell’articolo 18, comma 5, TUIF. E’ stato così suggerito di considerare il *bitcoin* alla stregua della nozione di *commodity finanziaria* (qualifica adottata anche da qualche Agenzia governativa per le entrate)<sup>72</sup>.

## 5. Le discipline

### 5. 1. La normativa antiriciclaggio e sul monitoraggio fiscale

Con il d.lgs. n 90/2017<sup>73</sup> il legislatore italiano ha colto l’occasione per modificare lo stato di inerzia normativa, operando anche una significativa anticipazione rispetto ai contenuti della proposta di cd. quinta direttiva antiriciclaggio<sup>74</sup>.

Da un lato, infatti, la novella del 2017 ha innestato nel testo unico antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. qq, d.lgs. n. 231/2007) la definizione di valuta virtuale, di rilievo ai fini del predetto sistema. Tale, in particolare, è «*la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*». Sembra indubbio che la legislazione antiriciclaggio abbia in diretta considerazione i possibili impieghi delle valute virtuali in seno alle operazioni di riciclaggio “amministrativo” ex art. 2, comma 4, d.lgs. n. 231/2007<sup>75</sup>.

Inoltre, il d.lgs. n. 90/2017 ha attratto alla categoria degli **operatori non finanziari** soggetti alle disposizione del decreto antiriciclaggio i **prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale** (ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale, ai sensi articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), sia pure «**limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso**» (art. 3, comma 5, lett. i, d.lgs.n. 231/2007). Il riferimento è dunque solo agli *exchangers* che operino conversioni rispetto a valute aventi corso forzoso, tipica area di interferenza con la cd. economia “reale”<sup>76</sup>.

---

<sup>72</sup> N. VARDI, *op. cit.*

<sup>73</sup> Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2017, n. 140, S.O.

<sup>74</sup> Si tratta della proposta di direttiva a modifica della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450). L’art. 1, prevede, infatti, che all’art. 2, paragrafo 1, punto 3) siano aggiunte le lettere g) e h), ovvero che tra i soggetti obbligati siano ricompresi i “*prestatori di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali*” (lett. g) (si tratta dei cd. *exchangers*) e i “*prestatori di servizi di portafoglio digitale che offrono servizi di custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali*” (lett. h) (ovvero i cd. *wallet providers*); cfr. Commissione Europea, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0208, 5 luglio 2016, p. 14, in [http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2016\\_208](http://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2016_208), ultimo accesso 3 gennaio 2018.

<sup>75</sup> Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

<sup>76</sup> In **Francia** i soggetti che svolgono il servizio di conversione di valuta avente corso legale in *bitcoin* forniscono un servizio di pagamento e sono destinatari degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: cfr. [https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user\\_upload/acp/Communication/Communiqués%20de%20presse/20140129-Communique-ACPR-position-bitcoin.pdf](https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Communication/Communiqués%20de%20presse/20140129-Communique-ACPR-position-bitcoin.pdf)); in **Svizzera** l'applicazione dei presidi antiriciclaggio è prevista in caso di acquisto e

La previsione apre la strada alla possibilità di applicare le **sanzioni amministrative e penali**<sup>77</sup> previste dal **d.lgs. n. 231/2007** sia agli *exchangers* tra valute virtuali e aventi corso forzoso sia ai loro clienti<sup>78</sup>.

Le fattispecie previste dall'art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. n. 231/2017 sono innervate attorno a condotte provviste di sviluppata fraudolenza, condizione che, di per sé, pone seri problemi di delimitazione rispetto alle tradizionali **fattispecie penali del riciclaggio**<sup>79</sup>. Il complicato inquadramento della natura giuridica delle valute virtuali, con le ormai note conseguenze sull'indecifrabilità delle correlative discipline di settore, sconta una minore rilevanza per i reati di riciclaggio. Per essi, infatti, le condotte hanno quale elemento di origine (provento) o di trasformazione (prodotto) la componente delle *utilità*, contenutisticamente ampia. In particolare, per la giurisprudenza di legittimità, con il progressivo ampliamento dei reati presupposto, della condotta incriminabile e dell'oggetto del reato, il legislatore, utilizzando la locuzione «*altre utilità*», ha inteso colpire con il delitto di riciclaggio «*ogni vantaggio derivante dal compimento del reato presupposto*». Una clausola di chiusura rispetto al denaro ed ai beni per evitare che sfuggano alla repressione penale *utilità* (qualunque esse siano) derivanti dal reato

---

vendita di *Bitcoin* su base professionale, nonché nei confronti di coloro che operano sulle piattaforme di negoziazione (Cfr. <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35355.pdf>); negli **USA**, avendo riguardo ai soggetti che creano, ricevono, distribuiscono, scambiano, accettano o trasferiscono *virtual currencies* convertibili, l'*exchanger* e l'*administrator*, a differenza dell'utilizzatore, sono qualificati dal FinCEN come *money transmitter* e cioè come soggetti che prestano «*money transmission services*»; non si distingue fra *real currency* e *virtual currency*, facendosi piuttosto riferimento a ogni valore sostitutivo di valuta avente corso legale e dunque sia l'*exchanger* che l'*administrator* nella qualità di *money transmitter* sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio (Cfr. [http://www.fincen.gov/statutes\\_regs/guidance/pdf/FIN-2013-G001.pdf](http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2013-G001.pdf)).

<sup>77</sup> L'articolo art. 55 d.lgs. n. 231/2007 accoglie le fattispecie penali del sistema antiriciclaggio: «1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, **falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale** e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, **utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione**. 2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione** ovvero **si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni** è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. 5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta».

<sup>78</sup> Per un quadro delle sanzioni penali rivisitate dalla novella cfr. A. ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in Diritto penale e processo 1/2018; S. GALMERINI, *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio: gli obblighi, il whistleblowing e le sanzioni*, in Quotidiano Giuridico, 12.4.2017; sul tema cfr. anche R. LUCEV e F. BONCOMPAGNI, *Criptovaluta e profili di rischio penale nell'attività degli exchanger*, in Giurisprudenza Penale, 2018; cfr. ACCINNI *op. cit.*, per un quadro completo della normativa antiriciclaggio italiana in materia di *exchanger* alla luce del d.lgs. n. 90/2017, p. 19—28, con specifici riferimenti alle disposizioni sanzionatorie penali antiriciclaggio ed ai profili di concorso nei reati di ricettazione, riciclaggio, impegno di denaro di provenienza illecita ed autoriciclaggio. L'Autore offre anche un quadro delle proposte di modifica della Direttiva n. 849/2015 su decisivo impulso della Commissione europea, con inclusione tra i soggetti sottoposti alle disposizioni antiriciclaggio dei cambiavalute virtuali ma anche ai gestori dei servizi di portafoglio digitale (i *wallet providers* che gestiscono le credenziali per accedere alle valute virtuali).

<sup>79</sup> Cfr. i delitti previsti dagli articoli 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1 c.p., art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992.

presupposto e delle quali l'agente, grazie all'attività di riciclaggio realizzata da un terzo, possa usufruire. Le utilità, dunque, quali valori economicamente apprezzabili, comprendono non solo gli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche il frutto delle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce l'impoverimento del patrimonio. E' «utilità», dunque, anche il mancato decremento del patrimonio, ossia il risparmio di spesa realizzato evitando di pagare le imposte dovute attraverso la perpetrazione di un reato fiscale<sup>80</sup>. Sembra chiaro, dunque, che possa essere utilità anche la valuta virtuale, quale oggetto, strumento e prodotto del riciclaggio.

Il carattere anonimo o pseudoanonimo dell'impiego della valuta virtuale (come nel caso dei *bitcoins*) in una operazione di scambio, a basso costo e tra giurisdizioni diverse, ulteriormente aggravato da servizi di *mixing*, risultano condizioni obiettivamente predisponenti alle operazioni di riciclaggio. Non è un caso, del resto, che alcuni Paesi si siano attivati con normative che impongono l'identificazione dei soggetti cedenti o destinatari di valute virtuali<sup>81</sup>.

Tornando alla materia del sistema preventivo dell'antiriciclaggio, tra i più rilevanti effetti dell'innovativa estensione agli *exchangers* (o cambia—valute virtuali) dei doveri di collaborazione passiva ed attiva deve essere annoverata l'introduzione degli obblighi, presidiati con sanzioni amministrative, di astensione dall'instaurazione, dall'esecuzione ovvero dalla prosecuzione del rapporto, della prestazione professionale e delle operazioni ex art. 43 d.lgs. n. 231/2007 allorché si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela (artt. 42, 19, comma 1, lettere a), b) e c), 56, comma 3, d. lgs. n. 231/2007), quello di conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previste per l'adeguata verifica (cfr. artt. 31, 32, 57 d.lgs. n. 231/2007) e quello di segnalazione delle operazioni sospette (cfr. artt. 35 e 58 d.lgs. n. 231/2007).

Non sono questi i soli effetti additivi nella novella del 2017. In materia di **monitoraggio fiscale**, l'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 167/1990 (come sostituito dall'art. 8, comma 7, lett. a), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4/7/2017) onera proprio gli *exchangers*, quali operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (al pari degli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d)) «*che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto*<sup>82</sup> a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto<sup>83</sup>,

<sup>80</sup> Recenti pronunce della Cassazione hanno avallato questa interpretazione, come nel caso della sentenza della Seconda Sezione penale n. 6061 del 17.1.2012, dep. 15.2.2012, Gallo, Rv 252701, che ha ammesso la configurabilità del delitto di frode fiscale quale reato presupposto del riciclaggio, in passato accennata in termini incidentali (Cass. Pen. Sez. 6, n. 45643 del 30.10.2009 dep. 26.11.2009, Papale; Cass. Pen, Sez. 2, n. 49427 del 17.11.2009, dep. 23.12.2009, Iametti, Rv 246470; Cass. Pen., Sez., 2, n. 23396 del 11.5.2005, dep. 21.6.2005, Simonelli, Rv. 231884). La stessa ultima configurazione normativa del reato di riciclaggio ha importato una significativa estensione della portata della fattispecie, ampliando i reati presupposti (delitti non colposi), la condotta, l'oggetto iniziale («altre operazioni» «in relazione» - e non su - a denari, beni ed utilità di provenienza delittuosa in modo da ostacolarne l'identificazione) e quello finale (potendo trattarsi, per tutte le condotte, di «denaro, beni, o altre utilità» ma anche di «cose» di diversa natura, pure sprovviste di valore economico, restando punibile anche la cd. sostituzione «eterologa»).

<sup>81</sup> Specifiche *key disclosure laws* sono state approvate nel Regno Unito, in Australia ed in Sud Africa, arrivando a sanzionare con la carcerazione il rifiuto di rivelare alle autorità competenti le chiavi crittografiche alla base delle transazioni di interesse. In ragione del diffuso e frequente ricorso dello strumento di *Bitcoin* per l'acquisto di beni illeciti o per il finanziamento di attività illecite alcuni paesi hanno assunto provvedimenti autoritativi che impongono il divieto per le banche di accettare *bitcoins* (come la Russia o la Cina) nonché agli operatori del settore finanziario di realizzare attività ad essi collegati (Cina 2013), sino alla messa al bando dei *bitcoins* (decisa in Russia nel 2014).

<sup>82</sup> Art. 1 comma 2, lett. s) d.lgs. n. 231/2007: **mezzi di pagamento**: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e **ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.**

<sup>83</sup> Art. 31. Obblighi di conservazione (In vigore dal 4 luglio 2017): «1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di

relativi alle **predette operazioni**, effettuate **anche in valuta virtuale**, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»<sup>84</sup>. Sembra di poter dire che, almeno ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale e della normativa antiriciclaggio, la valuta virtuale viene in rilievo quale **mezzo di pagamento** (art. 1, comma 1, d.l. n. 167/1990) e segnatamente quale **strumento che permette di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie** (art. 1, comma 2, lett. s, d.lgs. n. 231/2007).

In base all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 167/1990 (in vigore dal 4 luglio 2017) al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell' articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere — in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata — tra gli altri, agli *exchangers* (operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni), di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale nonché, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo d.lgs. o n. 231/2007<sup>85</sup>.

Non è un caso che la normativa antiriciclaggio sia stata quella maggiormente pronta ad offrire una diretta considerazione del fenomeno collegato alle monete virtuali.

Accanto alla considerazione dei vantaggi<sup>86</sup> sul versante dell'efficienza economica della nuova tecnologia informatica collegata alla *blockchain*, edificata sulla disintermediazione e predisponente a forme più diffuse di democrazia finanziaria, consolidate e risalenti sono le preoccupazioni connesse al trasferimento, alla custodia ed agli impieghi illeciti delle risorse virtuali connotati da irreversibilità, anonimato (o pseudo—anonimato<sup>87</sup>) e infrastrutture complesse pronti in diversi Stati e giurisdizioni

---

ricostruire univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) la data, l'importo e la causale dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati».

<sup>84</sup> I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.

<sup>85</sup> Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.

<sup>86</sup> Sempre R. BOCCHINI, *op. cit.*, identifica tra i vantaggi collegati alla circolazione della valuta virtuale, tra i quali la facilitazione e la maggiore economicità per il commercio elettronico e alcuni vantaggi connessi all'anonimato con l'utilizzo delle valute al di fuori del controllo delle autorità centrali.

<sup>87</sup> Come ricorda M. MANCINI, *op. cit.* «nelle valute virtuali decentrate, la blockchain conserva la storia delle transazioni così da rendere possibile ricostruire tutte le operazioni eseguite, ma identifica gli utenti solo attraverso uno pseudonimo. Risalire da tale dato alla reale identità della controparte non è semplice e, considerato che la registrazione degli utenti al momento della generazione dell'indirizzo non è soggetta alle rigorose norme sull'adeguata verifica proprie della disciplina antiriciclaggio, non è affatto detto che il titolare possa mai essere identificato con certezza. Tale circostanza unita all'irrevocabilità delle transazioni eseguite con valuta virtuale potrebbe agevolare le frodi ai danni degli utenti».

con variegata sensibilità antiriciclaggio che finiscono, obiettivamente, per favorire connessioni naturali tra le criptomonete ed il mondo del crimine e del riciclaggio.

## 5.2. La normativa di contrasto dell'abusivismo.

La problematica interferenza con le aree della riserva di attività ha costituito tematica costante nella riflessione sulle valute virtuali. Basti considerare che, nel 2015, la Banca d'Italia ha rivolto specifica avvertenza ai propri vigilati richiamandone l'attenzione sul fatto che le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valute virtuali potrebbero integrare la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l'esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati.

La situazione appare in parte "complicata" dal fatto che ai sensi del novellato articolo 17 *bis*, comma 8 *bis*, della legge n. 141/2010 (ad opera del d.lgs. n. 90/2017), le previsioni sull'**obbligo di registrazione** dei soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, e sulla **riserva di attività** si applicano, altresì, ai **prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**, come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con iscrizione in sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo previsto dall'*articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*. Il riferimento è inteso sia agli *exchangers* che ai *wallet providers*, atteso che l'art. 1, comma 2, lettera ff), citato opera riferimento ad «*ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale*».

Per favorire l'efficiente iscrizione, con decreto<sup>88</sup> del Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al predetto Ministero la propria operatività sul territorio nazionale. Di rilievo, in tal senso, l'espressa previsione (art. 17*bis*, comma 8—*bis*, d.lgs. n. 141/2010) per cui la comunicazione in discorso costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Sembra anche di dover concludere che, per effetto del generico richiamo contenuto dall'art. 17*bis* comma 8, d.lgs. n. 141/2010 alle precedenti disposizioni del medesimo articolo, ivi compresa quella di cui al comma 5, l'**esercizio abusivo** dell'attività di cambia valute virtuali e di gestore dei portagli digitali trovi attualmente punizione in una semplice sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 10.329 euro) emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Rimane aperta la problematica se esistano **norme speciali di natura penale** che possano venire in rilievo rispetto all'operatività dei prestatori di servizi per l'utilizzo delle valute virtuali<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> Con il decreto in via di elaborazione, del resto, verranno stabilite anche forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione. In data **2 febbraio 2018**, sul **sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, è stato posto in consultazione pubblica uno **schema di decreto** per censire il fenomeno delle valute virtuali in Italia, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, per poter esercitare la loro attività sul territorio nazionale, dovranno ad iscriversi in uno speciale registro tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori. Il testo prevede, per chiunque sia interessato a svolgere sul territorio italiano l'attività di prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze disciplinandone le modalità. Sono inclusi nell'obbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità. La previsione di obblighi e cautele a carico dei prestatori di servizi relativi alle valute virtuali è coerente con le più stringenti regole dettate dalla V direttiva Ue antiriciclaggio, prossima alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunità europea.

<sup>89</sup> Può convenirsi con L. D'AGOSTINO, *op. cit.*, in merito all'esclusione della disciplina dettata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (c.d. **legge sul commercio**), che punisce come illecito amministrativo (art. 22) il mancato rispetto delle disposizioni concernenti il preventivo rilascio dell'autorizzazione o la comunicazione di inizio dell'attività. Si tratta di normativa che interessa soltanto gli esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa e coloro che lo esercitano su aree pubbliche e non il **trading online**. Con il d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, c.d. Codice del commercio elettronico (attuativo della direttiva 2000/31/CE), il Legislatore ha regolamentato la materia in termini liberale, così da favorire i **prestatori di servizi della società dell'informazione**. Quest'ultima definizione (cfr. art. 2, comma 1, lett. a) e b) comprende tutte "le

L'abusiva attività bancaria (ex art. 131 d.lgs. n. 385/1993) e l'abusiva attività finanziaria (art. 132 d.lgs. n. 385/1993) non sembrano configurabili nella misura in cui gli operatori professionali in valute virtuali non erogano finanziamenti, secondo i contenuti dell'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 e dell'ulteriore esemplificazione operata con decreto ministeriale n. 53/2015<sup>90</sup>.

Il mancato riconoscimento del valore legale delle valute virtuali importa, parimenti, seri ostacoli alla configurabilità delle ulteriori fattispecie di abusivismo delineate dagli articoli 131 *bis* (abusiva emissione di moneta elettronica) e 131 *ter* (abusiva prestazione di servizi di pagamento) d.lgs. n. 385/1993.

La prima figura, in via di ipotesi, potrebbe ascrivere ai *miners*, ma, come visto, la valuta virtuale non è la moneta elettronica delineata dall'art. 1 comma 1, lett h—*ter*, d.lgs. n. 385/1993.

D'altro canto, la definizione di “*servizi di pagamento*”, offerta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 non mostra di riferirsi ad alcuna della attività svolte dai prestatori di servizi connessi all'utilizzo di moneta virtuale.<sup>91</sup> Come è stato osservato, infatti, «*alla base della circolazione delle virtual currencies vi è l'idea di una radicale “disintermediazione” della gestione, tale per cui le transazioni sono effettuare peer to peer tra gli utenti e vidimate “democraticamente” dalla rete. I servizi di pagamento permettono di depositare il contante su un “conto di pagamento” e di effettuare tutte le operazioni richieste per la gestione del conto medesimo. Sebbene le principali piattaforme di trading offrano servizi aggiuntivi di portafoglio digitale (e-wallet), mettendo a disposizione un software di gestione della valuta virtuale, tale attività non potrebbe in alcun modo essere paragonata alla gestione di un conto di pagamento. La principale differenza risiede nella materiale disponibilità delle somme “depositate” dall'utente: mentre nel caso del conto di pagamento il denaro entra nella piena disponibilità del fornitore del servizio, la quantità di valuta virtuale presente nel portafoglio digitale rimane nell'esclusiva sfera di dominio del proprietario, titolare dell'indirizzo e delle chiavi private di criptazione. Ne consegue l'impossibilità di inquadrare le virtual currencies tra gli “strumenti di pagamento”, definiti come “qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure*

---

attività economiche svolte in linea – on line”, tra le quali rientrano le attività svolte dagli operatori professionali sul mercato delle valute virtuali. Secondo l'art. 6 (“Assenza di autorizzazione preventiva”) “l'accesso all'attività di prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente”. Osserva conclusivamente L. D'AGOSTINO, *op. cit.*, che nel quadro di disciplina del commercio elettronico, l'attività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale non necessita di alcun provvedimento autorizzatorio.

<sup>90</sup> Decreto del MEF del 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del TUB e 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 dell'8 maggio 2015.

<sup>91</sup> In Francia il 6 dicembre 2011 il *Tribunal de Commerce de Creteil* ha parificato la conversione in bitcoin di valuta avente corso legale offerta da alcune piattaforme alla fornitura di un servizio di pagamento e come tale soggetta ad autorizzazione e controllo da parte dell'Autorità di sorveglianza. Nel 2013 la *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) statunitense, facente capo al Dipartimento del Tesoro, ha pubblicato un documento sulle monete virtuali (consultabile al link [http://fincen.gov/statutes\\_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html](http://fincen.gov/statutes_regs/guidance/html/FIN-2013-G001.html), visto luglio 2015) ai sensi del quale l'attività di conversione delle monete esercitata su alcune piattaforme costituisce attività di trasferimento di fondi necessitante autorizzazione e sottoposto ai requisiti del *Bank Secrecy Act*. Come ricorda N. VARDI, *op. cit.*, in seguito a tale decisione la piattaforma Mt.Gox, sottoposta a provvedimenti di indagine, ha chiesto ed ottenuto una licenza di Money Service Business, come tale sottoposta a controlli antiriciclaggio e antiterrorismo. Più in dettaglio negli Stati Uniti la circolazione delle valute virtuali è regolata diversamente a livello nazionale, entro i limiti fissati dalla normativa federale. Tra le normative regionali più rigorose il c.d. BitLicense, approvato dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York nel 2014. Annota L. D'AGOSTINO, *op. cit.*, 20: «*il provvedimento detta disposizioni sulla protezione dell'utente/consumatore, reca misure contro il riciclaggio e fissa gli standards minimi di cybersecurity per la gestione di servizi connessi all'utilizzo di valuta virtuale. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è necessario che l'istante sia in possesso di requisiti patrimoniali minimi atti a garantirne la stabilità finanziaria. Tra i soggetti obbligati figurano i professionisti dell'intermediazione sul VCs market che svolgono attività di financial brokering o altre attività connesse; restano invece esclusi gli operatori professionali che “estraggono” valuta virtuale alimentando la potenza di calcolo della blockchain (attività di mining) e le persone fisiche che acquistano valuta virtuale ai fini meramente speculativi. Le società autorizzate sono tenute a precisi obblighi di disclosure nei confronti delle Autorità di vigilanza, nonché di informazione ai clienti sui rischi connessi all'utilizzo delle valute virtuali*». La BitLicense dello Stato di New York ha segnato un passo importante nel processo di regolamentazione del mercato delle valute virtuali. Resta discussa l'applicabilità delle norme del Codice di diritto federale che disciplinano la registrazione dei *money transmitting businesses* e puniscono con sanzioni penali molto gravose l'esercizio abusivo di tali attività economiche. Sul parallelismo tra gli elementi normativi delle fattispecie penali di abusivismo dell'ordinamento italiano (artt. 130 ss. TUB; 166 TUF) e quelle dell'ordinamento federale americano (§5330 US Code) cfr. ancora L. D'AGOSTINO, *op. cit.*, pp. 21–22.

concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi si avvale per impartire un ordine di pagamento" (art. 1, comma 1, lett. s del D. Lgs. 11/2010)<sup>92</sup>.

Le considerazioni che precedono colgono ampiamente nel segno ma non risolvono ogni possibile fenomenologia delle attività concretamente svolte dai prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale.

Non può escludersi, ad esempio, che alcuni prestatori di servizi concernenti le valute virtuali, in particolare, offrano remunerate prestazioni di custodia, intermediazione nel trasferimento e gestione delle valute virtuali, al di fuori quindi di conti utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento. I prestatori potrebbero consentire la costituzione di depositi in moneta virtuale secondo precisi tassi di cambio, obbligandosi a riconvertirli a richiesta del depositante in moneta legale, all'esito di impieghi intermedi in valute virtuali convertibili ed in tempi diversi dal primo cambio. Attività che potrebbero integrare forme di raccolta del risparmio tra il pubblico con l'acquisizione di fondi in valuta avente corso legale, convertibili in moneta virtuale a sua volta ri-convertibili nei primi<sup>93</sup>.

Più che l'ipotesi dell'abusivismo nella raccolta bancaria ex art. 130 d.lgs. n. 385/1993 la più probabile interferenza con il mondo della riserva di attività si profila sul fronte degli **investimenti finanziari atipici** (v. *supra*). Qui l'attrazione della valuta virtuale all'interno della regolazione e supervisione dell'autorità pubblica non dipende dalla natura di essa ma dalla correlazione, strutturale e dinamica, tra il suo acquisto e la dimensione finanziaria dell'operazione che la contempla (sollecitazione da parte di operatore professionale, capitale investito con attesa e promessa di rendimento, in condizione di aleatorietà)<sup>94</sup>. In tal modo, oltre alla fattispecie penale dell'abusivismo nei servizi e nelle attività di investimento prevista dall'**art. 166** del TUIF potrebbe venire in rilievo anche quella che sanziona la confusione di patrimoni ex **art. 168** TUIF. Tali figure presentano carattere di specialità nella struttura del fatto tipico che difficilmente possono cedere il campo alla nuova ipotesi amministrativa delineata dall'art. 17—bis, comma 8 bis legge n 141/2010<sup>95</sup>. Presidio insufficiente, a ben vedere, se paragonato alle sanzioni dell'abusivismo bancario e finanziario<sup>96</sup>.

### 5.3. La normativa fiscale

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali, agli **effetti dell'Iva**, deve muoversi da quanto affermato dalla **Corte di Giustizia dell'Unione europea** nella sentenza 22 ottobre 2015, *Skatteverket contro Hedqvist*, causa C-264/14<sup>97</sup>.

<sup>92</sup> D'AGOSTINO, *op. cit.*, e ulteriormente osserva «Tale definizione, per quanto generica e flessibile, non soccorre nel caso in esame. L'utilizzo della tecnologia a registro diffuso fa venir meno la necessità di ricorrere ad un intermediario a cui impartire l'ordine di pagamento; la blockchain verifica l'autenticità e la validità della transazione tra soggetti privati che da sé – attraverso l'utilizzo delle chiavi crittografiche asimmetriche associato all'indirizzo di portafoglio – gestiscono i flussi di valuta virtuale. Inoltre, come si è detto pocanzi, le attività correlate all'utilizzo della valuta virtuale, non costituiscono "servizio di pagamento", e dunque i loro esercenti non potranno figurare tra i relativi "prestatori"».

<sup>93</sup> Per un caso in cui la Cassazione ha ritenuto che l'emissione di alcuni tagliandi (moneta complementare) di valore nominale pari alla lira ma accettati dalla base associativa ad un valore doppio rispetto alla stessa, con la possibilità degli stessi di riconvertire i tagliandi sempre al valore doppio di quello iniziale (e correlativo obbligo dell'emittente) potrebbe integrare la violazione della disciplina di cui agli artt. 11, 106, 130, e 132 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia cfr. Cass. pen., Sez. V. n. 16052/2002.

<sup>94</sup> Chi nega la prospettabilità dell'abusivismo previsto dall'art. 166 del TUIF per lo più concentra le considerazioni sulla natura tipica degli strumenti finanziari, che per quanto detto sono solo una delle componenti del genus prodotti finanziari (cfr. D'AGOSTINO, *op. cit.*). In Germania secondo la BaFin (Autorità federale per la supervisione del settore finanziario) riconduce l'uso dei *bitcoin* all'interno dell'attività bancaria sottoposta a regolamentazione.

<sup>95</sup> Tale confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle si impone alla stregua del criterio di specialità ex art. 15 c.p., operante in caso di convergenza di norme ed in presenza di un rapporto di continenza tra esse (Sez. U, sentenza n. 1235 del 28/10/2010 Cc., dep. 19/01/2011, Rv. 248864).

<sup>96</sup> Svolge questa valutazione critica anche L. D'AGOSTINO, *op. cit.*, p. 18.

<sup>97</sup> Offre una analisi completa e puntuale della pronuncia della Corte europea, della risoluzione *Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016* e dei profili fiscali delle operazioni di acquisto e vendita di *bitcoin* G. COSTA, *Profili fiscali delle operazioni di acquisto e di vendita di Bitcoin*, *Giurisprudenza e attualità in materia tributaria*, in Rivista dei Dottori Commercialisti,



La Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale (nella specie *bitcoin*), e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Più precisamente, tali operazioni di commercializzazione delle valute virtuali rientrano tra le operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE<sup>98</sup>. Tali prestazioni, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), "costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento". Nella misura in cui sussista tale funzione esclusiva della valuta virtuale quale mezzo di pagamento, le prestazioni di servizio in esame rientrano nella previsione di esenzione prevista dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE<sup>99</sup>. Una soluzione non scontata come attestano i numerosi ordinamenti nazionali che, ai fini fiscali, assimilano *bitcoins* e beni immateriali<sup>100</sup>.

L'Agenzia delle Entrate ha così ritenuto che l'attività di intermediazione nel cambio di valute tradizionali con *bitcoins*, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante agli effetti dell'Iva, dell'Ires e dell'Irap (cfr. Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016).

In particolare, ai fini del **trattamento Iva**, con riferimento al **prestatore** che svolge l'attività di cessione e acquisto di valuta virtuale in cambio di valuta "tradizionale", traendone un compenso (pari al margine che scaturisce dalla differenza tra l'importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere *bitcoins* e la migliore quotazione reperita dal prestatore del servizio sul mercato), deve essere considerata ai fini Iva prestazione di servizi esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (norma che indica le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio).

---

3/2017, 467. Altre analisi della risoluzione dell'agenzia sono offerte da S. CAPACCIOLI, *Regime impositivo delle monete virtuali: pochi luci e molte ombre*, in *Il fisco*, n. 37, 2016, p. 3538.

<sup>98</sup> Prima della pronuncia, la Commissione europea, nell'ambito dei lavori del Comitato Iva, aveva esaminato le possibili qualificazioni dei *bitcoins*, anche in relazione al tipo di attività connesse al suo utilizzo. Da ultimo, la Commissione era giunta a ritenere che i *bitcoins* dovessero considerarsi come "altro effetto commerciale" ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. d) della Direttiva IVA che prevede l'esenzione per "le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali". Come ricorda COSTA, op. cit., 474, era esclusa la riconducibilità alla successiva lettera e) perché, come sostiene la dottrina prevalente anche a livello internazionale: il *bitcoin* non assolve alle funzioni che le banche centrali, e, tra queste, la Banca centrale europea, attribuiscono alle divise nazionali (mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore. Secondo la CGUE, invece, Le esenzioni previste alla lett. d) non coprono il caso di specie, in quanto le operazioni ivi contemplate riguardano servizi o strumenti le cui modalità di funzionamento implicano un trasferimento di denaro (punto 40 della decisione) e il *bitcoin* non può essere considerato né come un conto corrente, un deposito di fondi, un pagamento o un versamento né un credito, un assegno o altro effetto commerciale, costituendo un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che l'accettano (punto 42).

<sup>99</sup> Secondo la Corte, infatti, «risulta .... che un'interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti. Nel procedimento principale, è pacifico che la valuta virtuale «*bitcoin*» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori. Conseguentemente, si deve concludere che l'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Iva disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «*bitcoin*» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l'operatore interessato acquista le valute e, dall'altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti». Come ricorda G. COSTA, op. cit., 473, la decisione di applicare l'esenzione IVA prevista per le operazioni sulle divise ha avuto risalto sulla stampa americana: cfr. S. SCHECHNER, *En ruses bitcoin is a currency, not a commodity - virtually*, in *The Wall street journal*, 22 October 2015; G. MOLINARO, *Sono tassabili le manifestazioni di capacità economica emergenti nelle operazioni relative a bitcoin?*, in *Il fisco*, n. 25, 2014, p. 2447.

<sup>100</sup> Per una rassegna degli ordinamenti (tra cui USA, Estonia, Norvegia, Australia) che assimilano *bitcoin* ai beni di proprietà cfr. A. BAL, *Taxing virtual currency: challenges and solutions*, cit., p. 383 e A. MAGLIOCCO, *Bitcoin e tassazione*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, cit., pp. 34 e ss. Nel marzo 2014, l'*Internal Revenue Service* americana ha decretato, a soli fini fiscali, la natura giuridica dei *Bitcoins* assimilandola a quella della proprietà privata. Le imposte sul reddito per i cittadini americani sulle operazioni svolte in *Bitcoin* vengono applicate con riferimento al momento dell'operazione.

Venendo meno una base imponibile IVA ed un correlativo debito di imposta, resta escluso il presupposto per ipotizzare i reati fiscali dichiarativi (art. 4, 5) e di mancato versamento afferenti all'imposta indiretta (art. 10 *ter* d.lgs. n. 74/2000)

Ai fini della **tassazione diretta**, invece, il prestatore dei servizi remunerati relativi alle valute virtuali deve assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di *bitcoins*, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività<sup>101</sup>.

Con riferimento, alla valuta virtuale che a fine esercizio è nella disponibilità (a titolo di proprietà) del prestatore del servizio di acquisto e vendita di moneta virtuale in moneta legale l'Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa vada valutata secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, valutazione di rilievo fiscale ai sensi dell'articolo 9 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Occorre, quindi, far riferimento al valore normale, intendendosi per tale il valore corrispondente alla quotazione della valuta virtuale al termine dell'esercizio, ad esempio facendo riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme *on line* in cui avvengono le compravendite della valuta virtuale (nella specie *bitcoin*)<sup>102</sup>.

Potendosi configurare una base imponibile ai fini delle imposte sul reddito ed un correlativo debito di imposta, possono configurarsi i reati fiscali dichiarativi connessi alle imposte dirette (art. 2, 3, 4, 5 d.lgs. n. 74/2000)

Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei **clienti del prestatore professionale** dei servizi, quali persone fisiche che detengono i *bitcoins* al di fuori dell'attività d'impresa, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. Neppure il prestatore professionale, pertanto, sarebbe tenuto ad adempimenti quale sostituto d'imposta. L'assimilazione valute virtuali e valute estere, anche in questa prospettiva di analisi, non è rimasta immune da critiche<sup>103</sup>.

Naturalmente l'impostazione implica che non si consideri la valuta virtuale come valore di investimento finanziario né i portafogli delle valute virtuali (*wallet* o depositi temporanei sui portali di *trading*) quali conti correnti o depositi di valute estere. In tal caso, infatti potrebbe venire in rilievo la previsione dell'articolo 67, comma 1, lett. c-ter, 1 ter, TUIR che considera redditi diversi le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a

---

<sup>101</sup> In seno alla citata risoluzione viene ulteriormente esemplificato: «Nella fattispecie in esame, in particolare, operativamente: - in caso di ordine di acquisto, il cliente anticipa le risorse finanziarie alla Società che, effettuato l'acquisto di *bitcoin*, provvede a registrare nel *wallet* ("borsellino") del cliente i codici relativi ai *bitcoin* acquistati; - in caso di ordine di vendere, la Società preleva dal cliente i *bitcoin* e gli accredita, successivamente al completamento effettivo della vendita, la somma convenuta. Il guadagno (o la perdita) di competenza della Società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per l'acquisto o tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riversato al cliente. Tale elemento di reddito - derivante dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall'istante e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest'ultimo abbia affidato alla Società l'incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dall'istante e ricavi di vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) - è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell'attività di intermediazione esercitata e, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap)».

<sup>102</sup> Come ricorda G. COSTA, *op. cit.*, p. 487, S. CAPACCIOLI (*Regime impositivo delle monete virtuali: poche luci e molte ombre*, cit., p. 3539) sostiene che i principi contabili nazionali ed internazionali precludono la possibilità di considerare i *bitcoins* quale valuta. Si imporrebbe il rinvio ai Principi contabili nazionali OIC 7 e OIC 8 concernenti, rispettivamente, la contabilizzazione dei certificati verdi e delle quote di emissione di gas effetto serra (con valutazione prevista ex art. 2426, n. 9 per titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni, i.e. costo di acquisto o, se minore, il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; per quest'ultimo si ripropone il problema della rilevazione ufficiale esistendo solo siti che forniscono quotazioni officiose di mercato basate su medie sulle quali non esisto consenso). A. MAGLIOCCO, A., *Bitcoin e tassazione*, cit., p. 30, ammette l'utilizzabilità degli usi commerciali previsti nelle clausole contrattuali.

<sup>103</sup> Con riferimento alla tassazione in capo alle persone fisiche, S. CAPACCIOLI (*Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015, p. 190), ritiene non conferente il riferimento all'art. 67, comma 1, lett. c-ter, e comma 1 ter TUIR non potendosi assimilare le valute virtuali (prive di corso legale) alle valute estere e non sussistendo un rapporto di conto corrente; le valute virtuali sarebbero assimilabili ai titoli non rappresentativi di merce. A. MAGLIOCCO, *op. cit.*, 30, ritiene che i proventi conseguiti da persone fisiche non imprenditrici per effetto dell'incremento di valore dei *bitcoins* configurino *capital gain* rientranti nella norma di chiusura di cui all'art. 67, comma 1, c-quinquies del TUIR (redditi diversi nella forma di «plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto»).

titolo oneroso, a termine o il prelievo da depositi e conti correnti di valute estere o, nel caso di specie, valute virtuali<sup>104</sup>.

Ove si volesse optare per una qualificazione della valuta virtuale quale **bene immateriale**, l'attività di scambio potrebbe essere ricondotta ad attività di baratto ovvero di vendita occasionale, fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i, TUIR (redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente), la relativa plusvalenza (art. 71, comma 2, TUIR) determinandosi nella differenza tra il valore di cessione e le spese sostenute per l'acquisto e la produzione del bene<sup>105</sup>.

Quanto alle normative prossime a quella tributaria, quali quella sul **monitoraggio fiscale** (d.l. 28/06/1990, n. 167 in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), in materia **valutaria** (d.lgs. 19/11/2008, n. 195, contenente modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005) e sul **monitoraggio antiriciclaggio** (art. 49 d.lgs. n. 231/2007), la loro applicabilità è seriamente incisa dalle premesse qualificatorie sulla natura giuridica della valuta virtuale.

Parificare la valuta virtuale al denaro contante importerebbe limiti al suo utilizzo e al suo trasferimento (cfr. art. 49 d.lgs. n. 231/2007) e obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane dei movimenti transfrontalieri nella Comunità europea o in uscita da essa (cfr. art. 3 d.lgs. n. 195/2008), ma non la sottoposizione al monitoraggio fiscale previsto dal d.l. n. 167/1990 per gli investimenti e le attività all'estero<sup>106</sup>. In realtà l'equiparazione della valuta virtuale al contante risulta sfornita di base legale, posto il carattere non solutorio (almeno non in termini forzosi) della prima.

Come si anticipava, per contro, il d.lgs. n. 90/2017 ha provveduto ad estendere agli *exchangers* i doveri attivi e passivi funzionali monitoraggio fiscale, nei termini descritti dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 167/1990. L'art. 5 dell'innovato d.l. n. 167/1990 prevede che la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle Entrate previsti dall'articolo 1 del medesimo d.l. n. 167/1990, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Sembra di dover ritenere che la norma assuma ad esclusivo riferimento gli *exchangers* che si iscriveranno nell'apposita sezione dell'albo dei cambiavalute (cfr. art. 17 *bis*, comma 8 *bis*, della legge n. 141/2010). Situazione che renderà ancor più irrazionale la previsione che ricollega una sanzione amministrativa mite alle attività degli *exchangers* abusivi (da 2.065 euro a 10.329 euro) ed una potenzialmente molto alta (fino al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata) per le omissioni nella trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati di interesse per il monitoraggio fiscale da parte degli *exchangers* iscritti. Irrazionalità che si manifesterà, naturalmente, nel momento in cui il sistema previsto con la novella del 2017 entrerà finalmente a regime, con la pubblicazione del decreto ministeriale ex art. 17 *bis* d.l. n. 141/2010.

---

<sup>104</sup> E. FERRARI, op. cit. osserva: «Per quanto riguarda nello specifico la cessione onerosa, anche a pronti, dei valori depositati presso un conto corrente in valuta estera, rileva osservare che il cambio di valuta (da Bitcoin ad euro ad esempio) rappresenta effettivamente una cessione a titolo oneroso, come anche l'utilizzo della moneta virtuale per operazioni di acquisto di beni o servizi configura una forma di prelievo di tale valuta, e quindi concretizzano momenti impositivi di una eventuale plusvalenza, ma solo qualora il valore complessivo dei depositi e dei conti correnti in valuta (o criptovaluta nel caso di specie) abbia complessivamente superato consecutivamente, per sette giorni lavorativi, un valore corrispondente ad euro 51.645,69 valutati al tasso di cambio vigente al 1 gennaio dell'anno di riferimento».

<sup>105</sup> Osserva in argomento E. FERRARI, op. cit., che tale inquadramento è quello offerto negli Stati Uniti ed in Canada alle criptovalute, assimilate alle *commodities* ovvero a beni merce, divenendo tassabile la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto della valuta-merce (*commodity*). Nota, ulteriormente, l'Autore: «Su tale qualificazione del Bitcoin, e per estensione di tutte le criptovalute sembra convergere anche il mercato, a seguito dell'emissione nella prima metà di dicembre 2017 dei primi futures negoziati sul CME (Chicago Mercantile Exchange); il fatto che siano stati emessi questa particolare tipologia di prodotti finanziari derivati e che l'approvazione di una tale operazione abbia ricevuto l'approvazione dell' U.S. Commodity Futures Trading Commission non fa altro che rafforzare tale affermazione. Quest'evento comunque, oltre a confermare la teoria secondo la quale le criptovalute siano da assimilare a beni fungibili ( *commodities*), evidenzia l'estrema volatilità e immaturità di questo strumento; è bastata di fatti meno di una settimana di negoziazioni operate da esperti del settore (i futures infatti non sono monetine da acquistare con il proprio smartphone) su strumenti legati al Bitcoin per farne crollare il valore di mercato di circa il 40%».

<sup>106</sup> Ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 167/1990 tale monitoraggio, infatti, è previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell' articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia .

## 6. Conclusioni: regolare o non regolare?

Con la Risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (2016/2007(INI)) il Parlamento europeo ha offerto un ampio quadro delle opportunità<sup>107</sup> e dei rischi<sup>108</sup> legati alle valute virtuali e alla DLT nel panorama tecnologico in rapida evoluzione dei pagamenti. Passando dall'analisi alla proposta non sembra risolto il dissidio tra necessità di rafforzare la capacità normativa di fronteggiare i rischi — specie ove l'utilizzo di alcune applicazioni basate sulla DLT assuma un'importanza sistemica — con un quadro giuridico solido al passo con le innovazioni e quella di evitare una regolamentazione precoce inadatta ad una realtà ancora in evoluzione, che finisca per trasmettere al pubblico un messaggio errato sui vantaggi o sulla sicurezza delle monete virtuali. Dissidio irrisolto rivelato anche dall'invito ad adottare un approccio normativo proporzionato a livello di UE, in modo da non soffocare l'innovazione o aggiungere costi superflui in questa fase iniziale, pur affrontando seriamente i problemi di ordine normativo che potrebbero sorgere con l'uso diffuso delle valute virtuali e della DLT.

La delicata condizione di equilibrio (o di attendismo) resta anche nella valutazione della Commissione europea, orientata ad evitare un approccio regolamentare prima del 2019, rimettendo alle conclusioni del G20 in programma a Buenos Aires a luglio 2018 la definizione di una strategia normativa comune sulle valute digitali.

La speranza è che il pragmatismo delle ragioni dell'inerzia normativa dei regolatori europei non venga abusato da coloro che individuano nel settore una zona franca, quale area incontrollata di accumulo e nascondimento di capitali illeciti.

---

<sup>107</sup> Tra essi la riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi dei pagamenti, la riduzione del costo di accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale, il potenziamento della resilienza e, in funzione dell'architettura del sistema, della velocità dei sistemi di pagamento e degli scambi di beni e servizi, l'istituzione di sistemi che combinino la facilità di utilizzo, costi di transazione e operativi ridotti e un elevato grado di riservatezza, senza però l'anonimato totale, l'impiego di tali sistemi per sviluppare soluzioni sicure di micropagamento *online* che rispettino la riservatezza individuale, la possibilità di prevedere la fusione di diversi tipi di meccanismi di pagamento tradizionali e innovativi, dalle carte di credito alle soluzioni mobili, in un'unica applicazione sicura e di facile impiego.

<sup>108</sup> Tra essi, l'assenza di strutture di *governance* flessibili ma resilienti e affidabili o di una definizione di tali strutture, l'elevata volatilità delle valute virtuali e il rischio di bolle speculative, nonché l'assenza di forme tradizionali di vigilanza regolamentare, garanzia e tutela, la capacità a volte limitata dei regolatori nell'ambito delle nuove tecnologie, che può ostacolare la definizione tempestiva di garanzie adeguate volte ad assicurare il funzionamento corretto e affidabile delle applicazioni basate sulla DLT qualora esse si sviluppino in misura tale da acquisire un'importanza sistemica, o anche prima che ciò avvenga, l'incertezza giuridica che circonda le nuove applicazioni basate sulla DLT, il consumo energetico di alcune valute virtuali, mancanza di documenti tecnici sufficientemente trasparenti e di facile consultazione riguardanti il funzionamento di valute virtuali specifiche e di altri sistemi basati sulla DLT, potenziali fonti di instabilità finanziaria che potrebbero essere associate a prodotti derivati a causa di una scarsa comprensione delle caratteristiche delle valute virtuali, potenziali limitazioni nel lungo termine per quanto riguarda l'efficacia della politica monetaria qualora sistemi privati di valute virtuali fossero ampiamente utilizzati come sostituti della valuta a corso legale ufficiale, le possibilità di transazioni sul "mercato nero", riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche<sup>1</sup>, frode ed evasione fiscale e altre attività criminali basate sulla "pseudonimia" e i "servizi misti" offerti da alcuni dei servizi in questione e la natura decentrata di alcune valute virtuali, senza dimenticare che la tracciabilità delle transazioni in contante tende a essere ancora più limitata;

## Bibliografia essenziale

- G. P. ACCINNI, *Profili di rilevanza penale delle "criptovalute" (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)*, in *Archivio Penale*, 2018/1
- G. ARANGÜENA, *Bitcoin: una sfida*, in «Diritto mercato tecnologia», gennaio/marzo 2014
- R. BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II)*, fasc. 1, 1 febbraio 2017, 27
- S. CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015
- G. COSTA, *Profili fiscali delle operazioni di acquisto e di vendita di Bitcoin*, *Giurisprudenza e attualità in materia tributaria*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 3/2017
- L. D'AGOSTINO, *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 90/2017*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 1/2018
- E. FERRARI, *Bitcoin e criptovalute: la moneta virtuale tra fisco e antiriciclaggio*, in *Fisco*, 2018, 861
- G. GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, *Dir. Inf.*, 2015, 415
- L. LA ROCCA, *La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento, Focus sulle valute virtuali*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1/2015, 201
- R. LUCEV e F. BONCOMPAGNI, *Criptovaluta e profili di rischio penale nell'attività degli exchanger*, in *Giurisprudenza Penale*, 2018, 3
- M. MANCINI, *Valute Virtuali e Bitcoin*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1/2015, 117
- N. PASSARELLI, *Bitcoin e antiriciclaggio*, in [www.sicurezzanazionale.gov](http://www.sicurezzanazionale.gov), 15 novembre 2016
- M. PASSARETTA, *Bitcoin: il Leading Case italiano*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, fasc.4, 2017, pag. 471
- M.L. PERUGINI, C. MAIOLI, *Bitcoin tra moneta virtuale e commodity finanziaria*, 2014, in [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2526207](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526207)
- N. VARDI, *"Criptovalute" e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin*, *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II)*, fasc. 3, 2015, 443